

## ATTI DI BENEDETTO XVI

*Discorso ai partecipanti al Convegno di studio organizzato dal Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi in occasione del xxv anniversario della promulgazione del Codice di diritto canonico, 25 gennaio 2008, «L'Osservatore Romano» 26 gennaio 2008, p. 4-5.\**

*Signori Cardinali,  
Venerati Fratelli nell'Episcopato e nel Sacerdozio,  
Illustri Professori, Operatori e Cultori del Diritto Canonico!*

CON vivo piacere prendo parte a questi ultimi momenti del Convegno di Studio organizzato dal Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi in occasione del xxv anniversario della promulgazione del Codice di Diritto Canonico. Vi siete soffermati a riflettere su: *“La legge canonica nella vita della Chiesa. Indagine e prospettive, nel segno del recente Magistero pontificio”*. Saluto cordialmente ciascuno di voi, in modo particolare il Presidente del Pontificio Consiglio, l'Arcivescovo Francesco Coccopalmerio, che ringrazio per le cortesi parole rivoltemi a nome di tutti voi e per le riflessioni sul Codice e sul diritto nella Chiesa. Il mio ringraziamento si estende altresì all'intero Pontificio Consiglio, con i suoi Membri e Consultori, per la preziosa collaborazione offerta al Papa in campo giuridico-canonico: il Dicastero veglia, infatti, sulla completezza e sull'aggiornamento della legislazione della Chiesa e ne assicura la coerenza. Mi è caro ricordare, con vivo piacere e gratitudine al Signore, di aver contribuito anch'io alla redazione del Codice, essendo stato nominato dal Servo di Dio Giovanni Paolo II, quando ero Arcivescovo Metropolita di Monaco-Frisinga, membro della Commissione per la Revisione del Codice di Diritto Canonico, alla cui promulgazione, il 25 gennaio 1983, fui poi anche presente.

Il Convegno che si è celebrato in questo significativo anniversario affronta un tema di grande interesse, perché mette in rilievo lo stretto legame che c'è tra la legge canonica e la vita della Chiesa secondo il volere di Gesù Cristo. Mi preme, perciò, in questa occasione ribadire un concetto fondamentale che informa il diritto canonico. Lo *ius ecclesiae* non è solo un insieme di norme prodotte dal Legislatore ecclesiale per questo speciale popolo che è

\* Vedi, alla fine del documento, nota di M. DEL POZZO, *Il diritto canonico come “insieme di realtà giuridiche” nella Chiesa*.

la Chiesa di Cristo. Esso è, in primo luogo, la dichiarazione autorevole, da parte del Legislatore ecclesiale, dei doveri e dei diritti, che si fondano nei sacramenti e che sono quindi nati dall'istituzione di Cristo stesso. Questo insieme di realtà giuridiche, indicato dal Codice, compone un mirabile mosaico nel quale sono raffigurati i volti di tutti i fedeli, laici e Pastori, e di tutte le comunità, dalla Chiesa universale alle Chiese particolari. Mi piace qui ricordare l'espressione davvero incisiva del beato Antonio Rosmini: "La persona umana è l'essenza del diritto" (A. Rosmini, *Filosofia del diritto*, Parte I, lib. I, cap. 3). Quello che, con profonda intuizione, il grande filosofo affermava del diritto umano dobbiamo a maggior ragione ribadire per il diritto canonico: l'essenza del diritto canonico è la persona del cristiano nella Chiesa.

Il Codice di diritto canonico contiene poi le norme prodotte dal Legislatore ecclesiale per il bene della persona e delle comunità nell'intero Corpo Mistico che è la santa Chiesa. Come ebbe a dire il mio amato Predecessore Giovanni Paolo II nel promulgare il Codice di Diritto Canonico il 25 gennaio 1983, la Chiesa è costituita come una compagine sociale e visibile; come tale "essa ha bisogno di norme: sia perché la sua struttura gerarchica e organica sia visibile; sia perché l'esercizio delle funzioni a lei divinamente affidate, specialmente quella della sacra potestà e dell'amministrazione dei Sacramenti, possa essere adeguatamente organizzato; sia perché le scambievoli relazioni dei fedeli possano essere regolate secondo giustizia, basata sulla carità, garantiti e ben definiti i diritti dei singoli; sia, finalmente, perché le iniziative comuni, intraprese per una vita cristiana sempre più perfetta, attraverso le leggi canoniche vengano sostenute, rafforzate e promosse" (Cost. ap. *Sacrae disciplinae leges*, in *Communicationes*, xv [1983], 8-9). In tal modo, la Chiesa riconosce alle sue leggi la natura e la funzione strumentale e pastorale per perseguire il suo fine proprio, che è – com'è noto – il raggiungimento della "salus animarum". "Il Diritto Canonico si rivela così connesso con l'essenza stessa della Chiesa; fa corpo con essa per il retto esercizio del munus pastorale" (Giovanni Paolo II, Ai partecipanti al Congresso Internazionale per il x anniversario della promulgazione del Codice di Diritto Canonico [23 aprile 1993], in «*Communicationes*», xxv [1993], 15).

Perché la legge canonica possa rendere questo prezioso servizio deve, anzitutto, essere una legge ben strutturata. Essa cioè deve essere legata, da un lato, a quel fondamento teologico che le fornisce ragionevolezza ed è essenziale titolo di legittimità ecclesiale; dall'altro lato, essa deve essere aderente alle mutabili circostanze della realtà storica del Popolo di Dio. Inoltre, deve essere formulata in modo chiaro, senza ambiguità, e sempre in armonia con le restanti leggi della Chiesa. È pertanto necessario abrogare le norme che risultano sorpassate; modificare quelle che necessitano di essere corrette; interpretare – alla luce del vivente Magistero della Chiesa – quelle che sono

dubbie e, infine, colmare le eventuali *lacunae legis*. “Vanno – come disse il Papa Giovanni Paolo II alla Rota Romana – tenute presenti ed applicate le tante manifestazioni di quella flessibilità che, proprio per ragioni pastorali, ha sempre contraddistinto il diritto canonico” («Communicationes» XXII, [1990], 5). Tocca a voi, nel Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, vegliare perché l’attività delle varie istanze chiamate nella Chiesa a dettare norme per i fedeli possano sempre rispecchiare nel loro insieme l’unità e la comunione che sono proprie della Chiesa.

Poiché il Diritto canonico traccia la regola necessaria affinché il Popolo di Dio possa efficacemente indirizzarsi verso il proprio fine, si capisce l’importanza che tale diritto debba essere amato e osservato da tutti i fedeli. La legge della Chiesa è, anzitutto, *lex libertatis*: legge che ci rende liberi per aderire a Gesù. Perciò, occorre saper presentare al Popolo di Dio, alle nuove generazioni, e a quanti sono chiamati a far rispettare la legge canonica, il concreto legame che essa ha con la vita della Chiesa, a tutela dei delicati interessi delle cose di Dio, e a protezione dei diritti dei più deboli, di coloro che non hanno altre forze per farsi valere, ma anche a difesa di quei delicati “beni” che ogni fedele ha gratuitamente ricevuto – il dono della fede, della grazia di Dio, anzitutto – che nella Chiesa non possono rimanere senza adeguata protezione da parte del Diritto.

Nel complesso quadro sopra delineato, il Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi è chiamato ad essere di aiuto al Romano Pontefice, supremo Legislatore, nel suo compito di principale promotore, garante e interprete del diritto nella Chiesa. Nell’adempimento di questa vostra rilevante mansione potete contare, oltre che sulla fiducia, anche sulla preghiera del Papa, il Quale accompagna il vostro lavoro con la sua affettuosa Benedizione.

---

#### IL DIRITTO CANONICO COME “INSIEME DI REALTÀ GIURIDICHE” NELLA CHIESA

SOMMARIO: 1. La disarmante semplicità di un “concetto fondamentale” sul diritto ecclesiale. 2. L’essenza personalistica del diritto nella Chiesa. 3. La promozione qualitativa della legislazione canonica.

##### 1. LA DISARMANTE SEMPLICITÀ DI UN “CONCETTO FONDAMENTALE” SUL DIRITTO ECCLESIALE

La celebrazione del xxv anniversario della promulgazione del Codice ha fornito al supremo Legislatore l’occasione di esprimersi autorevolmente sulla *natura del diritto ecclesiale* e sulla *portata della legislazione nella Chiesa*. Il Santo Padre non ha mancato di dare all’incontro un tono caldo e diretto (al di là dell’affettuoso introito e congedo, il ricordo del contributo personale nella

redazione del *Codex*); non si è limitato tuttavia – come poteva risultare prevedibile – ad un apprezzamento del lavoro svolto e ad un incoraggiamento nel cammino da percorrere, ha voluto offrire uno spunto di riflessione ben più arricchente: l'individuazione del principio euristico dello *ius ecclesiae*: *l'intrinseca giuridicità dei beni salvifici*.<sup>1</sup> La consueta semplicità e stringatezza delle asserzioni non può nascondere allora l'altrettanto abituale profondità e puntualità dell'insegnamento pontificio.<sup>2</sup> Ai canonisti tocca dunque cercare non solo di non tralasciare o dimenticare troppo presto il pensiero esposto, ma di cogliere appieno il significato e la fecondità dell'ultimo e più decisivo "intervento" del Convegno di studio.

Una sorta di chiosa finale alla lettura del Discorso non può che sottolineare ulteriormente l'indiscutibile *intentio* del Pontefice: «Mi preme, perciò, in questa occasione ribadire un concetto fondamentale che informa il diritto canonico». Senza mezzi termini Benedetto XVI contrappone esplicitamente l'«insieme di realtà giuridiche» all'«insieme di norme prodotte dal Legislatore ecclesiale» e addita come meta e punto fermo dell'ermeneutica giuridica il recupero di una corretta visione realista e di un'autentica concezione personalistica del diritto.<sup>3</sup> In tal modo anche la legge canonica viene ricondotta alla sua fonte ed al vero principio vitale dell'ordinamento ecclesiale. Il nucleo dell'affermazione riportata, proprio per la sua lungimiranza, ci pare non a caso la più elevata e importante acquisizione a livello teoretico generale dell'ancor breve ma già piuttosto significativo magistero giuridico benedettino.<sup>4</sup>

<sup>1</sup> L'assunto in pratica riflette ed amplia l'argomentazione già svolta nel *Discorso alla Rota Romana del 2007* sull'intrinseca dimensione giuridica del matrimonio (27 gennaio 2007, in questa Rivista, 19 [2007], con nota di F. PUIG, *Sulla verità e l'intrinseca natura giuridica del matrimonio*, pp. 483-494).

<sup>2</sup> Nell'analogo frangente del commento ad un discorso papale (*Discorso ai partecipanti del Congresso Internazionale sulla legge naturale promosso dalla Pontificia Università Lateranense*, 14 febbraio 2007) già esprimevamo il timore ed il ritegno nel far torto alla brevità, immediatezza e chiarezza dello stile di Benedetto XVI (cf il nostro *Un invito a decodificare il messaggio fondamentale dell'essere*, *ibid.*, pp. 495-509). L'osservazione vale a maggior ragione in questa sede ove il testo è ancora più conciso (1058 parole).

<sup>3</sup> In un ottica realista la stessa dizione del diritto al singolare si presenta estremamente insidiosa e pericolosa per la sua valenza astrattiva: non esiste il diritto come concetto o principio, ma solo la cosa in concreto dovuta. Evitando equivoci o un'impronta di tipo idealistico, converrebbe quindi parlare più propriamente di diritti e aver chiaro che il diritto come pretesa categoria totalizzante (quello che frequentemente viene indicato come diritto oggettivo) non è che l'insieme o il complesso delle *res iustae*.

<sup>4</sup> Occorre puntualizzare che l'esplicitazione della "nozione metafisica di diritto" non costituisce certo una novità: appartiene alla pregressa e molto caratterizzata personalità scientifica del Papa e si inserisce perfettamente nel suo attuale orizzonte mentale. In un contesto recente e particolarmente qualificante (in occasione del conferimento del dottorato *honoris causa* da parte della Facoltà di Giurisprudenza della LUMSA) Joseph Ratzinger aveva asserito:

I due ambiti tematici evidenziati dai successivi paragrafi, fornendo una sommaria chiave di lettura dell'Allocuzione, riteniamo non sviino troppo dal tenore e dal contenuto delle parole del Vicario di Cristo e possano descrivere con sufficiente chiarezza lo sviluppo logico del ragionamento. I punti di seguito proposti individuano in pratica due gradi di approssimazione o livelli di penetrazione *sub specie iustitiae* nel *Mysterium Ecclesiae*. La celebrazione delle "nozze d'argento" del *Codex*, lungi dall'indulgere a facili forme di autocompiacimento,<sup>5</sup> si è trasformata dunque in una preziosa rimeditazione sul compito del giurista ed ha ribadito la congenita natura strumentale della codificazione.<sup>6</sup> La postergazione ontologica e deontologica dei "testi" rispetto ai "beni" non significa allora un ridimensionamento della funzione interpretativa, ma un richiamo a coltivare l'unitarietà della missione salvifica ed un'ulteriore spinta a potenziare la promozione del giusto intraecclesiale.

## 2. L'ESSENZA PERSONALISTICA DEL DIRITTO NELLA CHIESA

Il vero "cuore" del messaggio benedettino è rappresentato dalla *tematizzazione della questione fondamentale sull'essenza del fenomeno giuridico nella Chiesa*.<sup>7</sup> Il Pontefice non si limita a mettere in guardia da una visione latamente normativistica («Lo *ius ecclesiae* non è solo un insieme di norme prodotte dal Legislatore ecclesiale per questo speciale popolo che è la Chiesa di Cristo»),<sup>8</sup> fornisce un contributo penetrante ed illuminante in chiave essenzialista. L'intervento contiene infatti una triade di interessanti delucidazioni sulla natura del diritto ecclesiale: «[Lo *ius ecclesiae* è] la dichiarazione autorevole,

«La "fine della metafisica", che in ampi settori della filosofia moderna viene presupposta come un fatto irreversibile, ha condotto al positivismo giuridico che oggi ha assunto soprattutto la forma della teoria del consenso (...) Concretamente questo si manifesta in un progressivo scomparire dei fondamenti del diritto ispirati alla tradizione cristiana» (*Lectio doctoralis*, 10 novembre 1999, in *Per il diritto. Omaggio a Joseph Ratzinger e Sergio Cotta*, Torino 2000, p. 11). In questo caso però questa radicata e motivata posizione è stata specificamente riferita al diritto nella Chiesa e direttamente assunta nel servizio docente del *munus* petrino.

<sup>5</sup> Cf in merito anche la *Prolusione commemorativa* di introduzione di lavori dello stesso Convegno di J. HERRANZ, *Il Codice di Diritto Canonico e il successivo sviluppo normativo*, 24 gennaio 2008 (in attesa di pubblicazione nei relativi Atti).

<sup>6</sup> «*Instumentum, quod Codex est, plane congruit cum natura Ecclesiae...*» (GIOVANNI PAOLO II, cost. ap. «*Sacrae disciplinae leges*», 25 gennaio 1983, «AAS», 75 [1983], II, p. XI)

<sup>7</sup> Circa l'inquadramento a livello fondamentale cf C. J. ERRÁZURIZ M., *Il diritto e la giustizia nella Chiesa. Per una teoria fondamentale del diritto canonico*, Milano 2000, pp. 93-268; ID., *Circa la conoscenza del diritto ecclesiale e il suo insegnamento universitario*, in questa Rivista, 15 (2003), pp. 562-573.

<sup>8</sup> Occorre premettere a quanto diremo tra poco (*infra* ns. § 3) che l'insufficienza della nozione normativa non ne esclude una limitata rispondenza effettuale: l'espressione «non è solo» non significa "non è affatto" e adombra la parzialità e deficitarietà più della scorrettezza dell'asserzione citata.

da parte del Legislatore ecclesiale, dei doveri e dei diritti, che si fondano nei sacramenti e che sono quindi nati dall'istituzione di Cristo stesso»; «l'essenza del diritto canonico è la persona del cristiano nella Chiesa»; «“Il Diritto Canonico si rivela così connesso con l'essenza stessa della Chiesa”». <sup>9</sup> Estendendo poi il discorso alla legge canonica, il Papa precisa: «La legge della Chiesa è, anzitutto, *lex libertatis*: legge che ci rende liberi per aderire a Gesù». Orbene, l'intervento pone le basi per una *corretta fondamentazione del sapere canonico*. In questa direzione, sembra che dalle parole del Santo Padre possano emergere abbastanza nitidamente almeno *tre tratti caratterizzanti* e qualificanti il retto approccio alla giuridicità *in Ecclesia*: il *realismo*, il *personalismo* ed il *garantismo*.

Il primo e prioritario assunto del Discorso concerne l'*identificazione dello ius con la realtà delle cose giuste*. <sup>10</sup> La sintesi organica della materia regolamentata dal Codice come «insieme di realtà giuridiche» evidenzia subito, specie se posta in correlazione colla precedente espressione «insieme di norme», l'autocoscienza della pregnanza ed incisività dell'affermazione. Anche la perentoria definizione della valenza essenzialmente “dichiarativa” (e non certo costitutiva) delle disposizioni normative rinvia inesorabilmente alla natura ed alla *ratio* della spettanza ed alla sua indiscussa fonte soprannaturale (diritto divino). L'impostazione assunta risponde d'altronde alla concezione veritativa metafisica che costituisce la linea portante del pontificato di Benedetto XVI. <sup>11</sup> Il Successore di Pietro non si limita, peraltro, a sostenere l'oggettività

<sup>9</sup> L'ultima frase fa propria un'affermazione di Giovanni Paolo II di quindici anni prima.

<sup>10</sup> «(...) Dire o determinare lo *ius* è dire o determinare lo *iustum*, il giusto. In ciò consiste, pertanto, l'arte del giurista: dire o determinare il giusto. E in questo consiste l'arte del canonista: dire o determinare il giusto nel contesto del Popolo di Dio...»; «Il suo, il giusto, il diritto o *ius* è una cosa. È la cosa che, appartenendo – essendo attribuita o assegnata – ad un soggetto, gli deve essere data. Questa cosa può essere materiale o immateriale...» (J. HERVADA, *Pensieri di un canonista nell'ora presente*, ptt. 5 e 8/11, Venezia 2007, pp. 31 e 34-35).

<sup>11</sup> Cf anche il nostro *Nella verità, la giustizia. Considerazioni a margine della prima Allocuzione benedettina alla Rota*, in questa Rivista, 18 (2006), pp. 503-506. La prima delle due tesi per la difesa del diritto proposte da Ratzinger nella summenzionata occasione si conclude significativamente con queste parole: «Ma laddove questa esigenza interiore dell'essere umano, che come tale è orientato al diritto, laddove questa istanza, che va al di là delle correnti mutevoli, non può più essere percepita e quindi la “fine della metafisica” è totale, l'essere umano nella sua dignità e nella sua essenza è minacciato» (*Per il diritto*, cit., p. 14). Proprio in occasione di un seminario organizzato per analizzare l'ormai celebre *Lectio magistralis* di Benedetto XVI mai pronunciata all'Università “La Sapienza” di Roma Vittorio Possenti additava il rischio del nichilismo (giuridico) nell'atteggiamento antirealista: «Il nichilismo giuridico è momento notevole della crisi che attraversa il pensiero occidentale e che nasce originariamente dalla pressione dell'ideologia, intendendo con questo termine il rifiuto del principio di realtà e la sua sostituzione con la falsa coscienza, col desiderio elevato a regola assoluta, con la volontà che ci libera da ogni misura. Elevandoci al livello del concetto, la pressione dell'ideologia prende nella dottrina filosofica della conoscenza il nome di antirealismo: il cammino da non

del sistema assiologico di riferimento, discende, ancorché implicitamente e molto rapidamente, alla più concreta determinazione del riconoscimento della titolarità dei fedeli in termini di *res debita*.<sup>12</sup> *Ad mentem Christi Vicarii* la sostanza della giuridicità canonica è costituita appunto dai doveri e dai diritti «che si fondano nei sacramenti». L'espressiva determinazione del novero dell'«adeguata protezione da parte del Diritto» auspicata («tutela dei delicati interessi delle cose di Dio»; «protezione dei diritti dei più deboli»; «difesa di quei delicati "beni" che ogni fedele ha gratuitamente ricevuto»)<sup>13</sup> non dà adito a troppi dubbi: le cose di Dio, i diritti della comunione, i beni della grazia, che dir si voglia, costituiscono ciò che è peculiarmente giusto nella Chiesa.<sup>14</sup> Anzi, l'accentuazione del fondamento sacramentale dello *ius ecclesiae* manifesta il legame intrinseco dell'attribuzione del dovuto con la custodia del patrimonio salvifico.<sup>15</sup>

Il ricorso al *personalismo giuridico* può servire a mostrare un'altra faccia del realismo: se al centro della relazione non c'è un concetto o un'idea ma una cosa o un bene, non meno importante è il riferimento all'alterità dei soggetti. Anche nell'*Ecclesia iuris*, lo statuto deontologico della persona o la strutturazione dell'uomo in funzione del fenomeno giuridico costituiscono l'indiscusso presupposto di qualsivoglia espressione di doverosità e concorrono alla promozione dei singoli e della comunione ecclesiale. Il bene giuridico è un *bonum* costitutivamente interpersonale che rinvia al rapporto d'eguaglianza dedotto e compone il "mosaico" delle esigenze particolari nell'unità del *Christus totus*. Per illustrare questo profilo, il Papa estende l'efficace formulazione rosminiana: «La persona umana è l'essenza del diritto» all'ambito canonico.<sup>16</sup> Nelle parole del Pontefice si sottolinea pure la sublimazione della

prendere, da cui ci libera la strada maestra del realismo» (*Fede, ragione, università*, in [www.genit.org](http://www.genit.org) servizio quotidiano del 23 febbraio 2007).

<sup>12</sup> J. P. Schoupe (*Le réalisme juridique*, Bruxelles 1987, pp. 174-176) distingue appunto due possibili accezioni del realismo giuridico: il realismo in senso lato (oggettivismo) ed il realismo appunto in senso stretto (che identifica il diritto con la materialità della spettanza). Il riconoscimento di un fondamento oggettivo e preesistente alla normazione umana, pur mettendo in luce un aspetto del fenomeno, non arriva alla pienezza della determinazione del giusto. Il Papa mostra invece di voler giungere proprio alle conseguenze ultime dell'applicazione della dottrina tommasiana.

<sup>13</sup> Penultimo capoverso del *Discorso*.

<sup>14</sup> Cf in questa linea anche ERRÁZURIZ, *Il diritto e la giustizia nella Chiesa*, cit., pp. 176-207.

<sup>15</sup> Resta un sicuro punto di riferimento in materia J. HERVADA, *Las raíces sacramentales del derecho canónico*, relazione del 1983 raccolta in ID., *Vetera et Nova. Cuestiones de Derecho Canónico y afines [1958-2004]*, Pamplona 2005<sup>2</sup>, pp. 297-319, ns. trad. it. in questa Rivista, 17 (2005), pp. 629-658.

<sup>16</sup> A rigore si dovrebbe forse più propriamente parlare di persona umana nella Chiesa riconoscendo l'ordinazione alla Chiesa dei non battezzati. Cf in merito P. LOMBARDÍA, *Derecho divino y persona física en el ornamento canónico*, in ID., *Escritos de Derecho Canónico*, 1, Pamplona 1973, pp. 223-253; IDEM, *Contribución a la teoría de la persona física en el ordenamiento canónico*, «Ius Canonicum», 28 (1989), pp. 15-106.

*dignitas christiana* nell'elevazione al piano soprannaturale.<sup>17</sup> Se il giusrealismo corrobora l'immediata concretezza, la stringente oggettività e l'intrinseca razionalità del *iustum*, il personalismo sottolinea la valenza antropologica del fattore giuridico e la destinazione ultima del principio di ripartizione alla realizzazione di un autentico umanesimo integrale, evitando improprie forme di "meccanicismo funzionalista"<sup>18</sup> o di appiattente comunitarismo.<sup>19</sup>

La dignità cristiana apre la strada anche alla *libertas filiorum Dei*.<sup>20</sup> Un ulteriore spunto offerto dalla riflessione pontificia è costituito appunto dalla *funzione liberatoria e garantista dello ius*. Benché nel contesto considerato la nozione di *lex libertatis* venga riferita alla legge, ci pare estensibile all'intero spettro della giustizia canonica.<sup>21</sup> La logica della Redenzione esalta infatti la spinta ad assecondare i carismi ed a proteggere l'iniziativa e l'autonomia del fedele.<sup>22</sup> Il Pastore universale, invitando a cogliere il nesso vitale della legislazione col cammino storico della Chiesa, individua il significato trascendente e teleologico della regola ed orienta la missione catechetica e pedagogica del giurista ad illustrare l'univocità e conformità della *salus animarum* con l'ordine sociale giusto. L'esercizio e la pratica effettiva ed efficace del diritto di difesa e la formazione e sensibilità giuscanonica garantiscono allora l'opzione preferenziale per i poveri e gli ultimi anche nel seno del popolo di Dio.<sup>23</sup> Il

<sup>17</sup> Se l'affermazione di Rosmini vale nell'ordine della creazione, trova « a maggior ragione » riscontro – adduce Benedetto XVI – in quello della redenzione.

<sup>18</sup> Nell'impostazione della questione morale, denunciando il depauperamento dei contenuti rituali (portatori di un senso e significato in sé) da parte del funzionalismo sociale tipico della modernità, G. Faro asseriva espressivamente: « Nella morale il diritto è in funzione della persona. Nel moralismo le persone sono in funzione del diritto, ovvero della società che la legge salvaguarda: l'uomo in funzione della società » (*Le radici rituali dell'agire morale*, « Studi Cattolici », n. 565 [marzo 2008], p. 168).

<sup>19</sup> J. Llobell, ad es., spiega la valenza comunionale di un bene ecclesiale quale il processo prendendo le distanze tanto dal "panpubblicismo" di stampo fedeliano tanto dal "liberismo" canonico (*Pubblico e privato: elementi di comunione nel processo canonico*, in *La giustizia nella Chiesa: fondamento divino e cultura processualistica moderna*, Città del Vaticano 1997, pp. 68-72). Il ragionamento ci pare tranquillamente estensibile ad altri ambiti della giuridicità canonica.

<sup>20</sup> Cf LG, n. 9b.

<sup>21</sup> Anche in questo caso l'osservazione ci pare in stretta dipendenza con la pregressa impostazione del Pontefice: « Un popolo senza un ordinamento giuridico comunitario non può sussistere. Esso precipita nell'anarchia, che è la parodia della libertà, il suo annullamento nell'arbitrio di ciascuno, che è la totale assenza di libertà. (...) Il diritto – lo abbiamo già visto – è costitutivo per la libertà e la comunità; il culto, vale a dire il giusto modo di rapportarsi a Dio è, a sua volta, costitutivo per il diritto » (J. RATZINGER, *Introduzione allo spirito della liturgia*, Cinisello Balsamo 2001, pp. 16-17).

<sup>22</sup> In questa linea può essere molto indicativo J. HERVADA, *La ley del Pueblo de Dios como ley para la libertad*, in *Vetera et nova*, cit., pp. 411-425; nonché ERRÁZURIZ, *Il diritto e la giustizia nella Chiesa*, cit., pp. 193-196 (« La libertà nella Chiesa come bene giuridico »); ID., *Esiste un diritto di libertà religiosa del fedele all'interno della Chiesa?*, « Fidelium iura », 3 (1993), pp. 79-99.

<sup>23</sup> Cf PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA GIUSTIZIA E DELLA PACE, *Compendio della dottrina*

forte richiamo alla tutela «dei più deboli, di coloro che non hanno altre forze per farsi valere» può aiutare a ribadire la dimensione diaconale della potestà e la sottomissione dell'autorità alla verità e al diritto, senza minimamente temere il ricorso allo strumento giudiziario di accertamento del dovuto.<sup>24</sup>

### 3. LA PROMOZIONE QUALITATIVA DELLA LEGISLAZIONE CANONICA

Precisato il “fine primario” dell'intervento benedettino, possiamo discendere alle ulteriori riflessioni proposte.<sup>25</sup> L'altro grande argomento affrontato dal Pontefice concerne la *funzione e la consistenza qualitativa della normazione ecclesiastica*. La “secondarietà” della restante parte dell'insegnamento nell'Aula delle Benedizioni non significa ovviamente trascurabilità o poca importanza, bisogna anzi considerare che il tema del Convegno riguardava proprio il legame tra la legge canonica e la vita della Chiesa. Alla luce di questa precisazione la puntualizzazione preliminare («Mi preme, perciò, in questa occasione ribadire...»), compiendo quasi un passo indietro rispetto all'impostazione prescelta, acquista un valore euristico ancor maggiore: ha indicato una più ampia o profonda impostazione della questione e risulta perciò estremamente preziosa a livello epistemologico e metodologico. Il prosieguo dell'argomentazione evidenzia ad ogni modo che l'auspicabile incremento della prospettiva fondamentale nell'approccio al diritto nella Chiesa non esclude affatto, ma al contrario reclama, un successivo riscontro legislativo. L'orientamento giusrealista non ignora d'altronde il ruolo decisivo dell'attività normativa: la dimensione giuridica della comunione comprende come momento costitutivo e conformante anche la *communio disciplinae*.<sup>26</sup> La subordinazione ontologica della legge rispetto alla realtà giuridica regolata non può certo misconoscere allora il concreto «bisogno di norme» e la proficuità di un sistema organico ed evoluto.

Chiarita la stretta correlazione della specificazione umana con l'intrinse-

*sociale della Chiesa*, Città del Vaticano 2004, nn. 182-184, pp. 97-99; IDEM/G. CREPALDI, E. COLOM, *Dizionario di dottrina sociale della Chiesa*, Roma 2005, pp. 563-567.

<sup>24</sup> «Fra gli elementi che caratterizzano l'immagine vera e genuina della Chiesa, dobbiamo mettere in rilievo soprattutto questi: (...) l'autorità gerarchica viene proposta come un servizio (cf. LG, n. 3)» (cost. ap. «*Sacrae disciplinae leges*», cit. p. XII). Cf J. LLOBELL, *La tutela giudiziale dei diritti nella Chiesa. Il processo può essere cristiano?*, in J. J. CONN, L. SABBARESE (a cura di), «*Iustitia in caritate*». *Miscellanea di studi in onore di Velasio De Paolis*, Città del Vaticano, 2005, pp. 507-522, solo per citare uno dei molti suoi contributi sull'ecclesialità del processo canonico.

<sup>25</sup> La scansione letterale del Discorso avvalora la rispondenza di quest'osservazione al pensiero pontificio: dopo aver esposto il «concetto fondamentale» sopra esposto, Benedetto XVI non solo introduce un nuovo capoverso, ma disgiunge le considerazioni successive: «Il Codice di diritto canonico contiene poi le norme prodotte dal Legislatore ecclesiale...».

<sup>26</sup> Cf ERRÁZURIZ, *Il diritto e la giustizia nella Chiesa*, cit., pp. 196-200.

ca giuridicità dei beni salvifici, le indicazioni apparentemente più rilevanti riguardano probabilmente *la modernizzazione ed il perfezionamento tecnico-contenutistico del sistema vigente*. La qualità anche formale della legge è una condizione di efficacia e di proficuità dell'ordine costituito. L'invito a coltivare l'*eunomia* redazionale («deve, anzitutto, essere una legge ben strutturata»; «deve essere formulata in modo chiaro, senza ambiguità, e sempre in armonia con le restanti leggi della Chiesa») in un contesto che rifugge normalmente dal rigorismo e dal formalismo può essere inteso come una raccomandazione a curare l'*iter* di gestazione dei provvedimenti sia a livello centrale che locale. Il Papa parla perspicacemente anche della necessaria attività, congenita in ogni ordinamento positivo, di abrogazione, modifica, interpretazione e integrazione di norme. Le asserzioni pontificie, se private dei principi e dei criteri di riferimento richiamati, rischiano però di ridursi solo ad un doveroso omaggio al Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi o ad un incoraggiamento a proseguire nella grande opera di rinnovamento istituzionale aperta dal suo Predecessore.<sup>27</sup> L'insidia peggiore sta nell'impostare meccanicisticamente o tecnicisticamente l'ausilio al compito di promozione, garanzia e interpretazione del diritto nella Chiesa smarrendo l'orizzonte di senso e di valore additato.<sup>28</sup> Benedetto XVI ha ritenuto invece di precisare il *fine*, la *natura* e le *caratteristiche* della *lex canonica*. L'*enucleazione di alcuni elementi essenziali della legge ecclesiale* costituisce pertanto un ulteriore possibile legato del Discorso.

Ancorché l'allocuzione non abbia un tono didattico ed un intento didascalico, la stessa sequenza seguita pare sottendere la schematizzazione logica proposta (*fine*, *natura*, *caratteristiche*). Fermo restando l'indiscusso *fine* ultimo e totalizzante della *salus animarum*, richiamando la Costituzione di promulgazione del *Codex*, il «bisogno di norme» viene ricondotto alla *strutturazione*, *organizzazione*, *regolamentazione*, *garanzia* ed *incentivo* della compagine radunata dallo Spirito.<sup>29</sup> Emerge *ictu oculi* che la legislazione non è riducibile alla mera fissazione delle regole di condotta tra i fedeli, si estende pure al-

<sup>27</sup> Cf Z. GROCHOLEWSKI, *Giovanni Paolo II, legislatore*, in questa Rivista, 17 (2005), pp. 335-344.

<sup>28</sup> Benché con un intento prevalentemente teologico e non giuridico, ricorrendo ad una nota tesi dell'esegesi veterotestamentaria, Ratzinger-Benedetto XVI ha proposto la percezione della giustapposizione tra diritto casuistico e diritto apodittico come criterio interpretativo delle prescrizioni scritturistiche («Il rapporto tra diritto casistico e diritto apodittico – secondo Crüsemann – potrebbe essere definito con la coppia concettuale di “regole” e “principi”» [*Gesù di Nazaret*, Milano 2007, pp. 153-154]). La natura del messaggio cristiano porterebbe anche a sviluppare la funzione apodittica o direttiva dello *ius* («far valere l'essenziale nocciolo divino del diritto quale criterio e linea d'orientamento per ogni sviluppo del diritto e per ogni ordinamento sociale» [*ibidem*]).

<sup>29</sup> Cf cost. ap. «*Sacrae disciplinae leges*», cit., pp. XII-XIII.

la costituzione e allo sviluppo dei vincoli della comunione.<sup>30</sup> La legge nella Chiesa rispetta ed esalta pertanto la portata solidale e liberatoria della Legge evangelica. Ancora una volta poi si può notare l'inestricabile intreccio delle disposizioni con i beni salvifici: ciascuna finalizzazione risponde ai tratti distintivi del patrimonio visibile della Sposa di Cristo: l'istituzionalità comunitaria e gerarchica, la sacra potestà e l'amministrazione dei Sacramenti, le relazioni mutue e i diritti dei fedeli, la libertà e la partecipazione individuale e collettiva alla vita e alla missione del popolo di Dio. Le prescrizioni si adeguano in definitiva alla natura delle cose giuste e non viceversa.

Per quanto riguarda la consistenza della legge, l'insegnamento del Papa è abbastanza chiaro e perentorio: «la Chiesa riconosce alle sue leggi la natura e la funzione strumentale e pastorale per perseguire il suo fine proprio». La *strumentalità* evidenzia la funzione ausiliaria e servente della *regola iuris* e al contempo la contingenza e perfettibilità del mezzo tecnico. La *connotazione pastorale* evita invece giustapposizioni e improprie riserve antiggiuridiche.<sup>31</sup> La prudenza di governo si avvale in pratica della statuizione imperativa in ordine alla consecuzione del bene comune ma non è vincolata alla provvisoria delle acquisizioni raggiunte.<sup>32</sup>

In ultimo, i requisiti di congruenza della *lex* additati, a parte la chiarezza ed univocità del dettato normativo, sono la *ragionevolezza*, l'*aderenza alla realtà storica* e l'*armonia sistematica*.<sup>33</sup> È significativo che l'intelligibilità del mandato sia espressamente ricondotta al «fondamento teologico» in quanto «titolo di legittimità ecclesiale»: la matrice soprannaturale non esclude affatto l'obbligo di conformarsi alla retta ragione e l'indubbia presentazione della prescrizione come *ordinatio rationis*. Il Pontefice, in linea con la propria sensibilità,

<sup>30</sup> La funzione strutturante e organizzatoria e non solo regolativa di condotte del sistema giuridico è stata chiaramente esposta da J. HERVADA, P. LOMBADÍA, *El Derecho del Pueblo de Dios. Hacia un sistema de Derecho Canónico*, I, Pamplona 1970, pp. 39-42, e riproposta nei *Prolegómenos I* di A. MARZO, J. MIRAS, R. RODRÍGUEZ-OCAÑA (coordinamento e direzione), *Comentario exegético al código de derecho canónico*, I, Pamplona 1996, pp. 41-44.

<sup>31</sup> Cf *Nella verità, la giustizia*, cit., pp. 516-520 e J. HERRANZ, «*Salus animarum*», *principio dell'ordinamento canonico*, in questa Rivista, 12 (2000), pp. 291-306. Giovanni Paolo II in una magistrale trattazione del tema chiariva perentoriamente: «La dimensione giuridica e quella pastorale sono inseparabilmente unite nella Chiesa pellegrina su questa terra. (...) Ne consegue che ogni contrapposizione tra pastorale e giuridicità è fuorviante. Non è vero che per essere più pastorale il diritto debba rendersi meno giuridico» (*Discorso alla Rota Romana*, 18 gennaio 1990, «AAS», 82 [1990], p. 874).

<sup>32</sup> J. Hervada concludeva un commento di sintesi sulla codificazione con queste parole: «*Resumiendo, podemos decir que el nuevo CIC es para los fieles una legislatio libertatis, para la organización eclesíastica una legislatio cooperationis y para todos es la Lex Vaticani II de nuestra época*» («*Scripta Theologica*», 15 [1983], p. 750). L'ultima espressione sottolinea tra l'altro il riferimento al grado di penetrazione raggiunto in un momento storico determinato.

<sup>33</sup> L'esposizione può evocare i criteri interpretativi (realismo, senso della storia e criterio teologico) a suo tempo invocati anche da Herranz (*op. ult. cit.*, pp. 302-306).

prevenendo derive volontaristiche o autoritaristiche, esalta dunque la *rationabilitas* del sistema canonico.<sup>34</sup> Anche la visione d'insieme mira a comporre, sempre con realismo e senso della storia, organicamente e unitariamente le tessere del citato mosaico. La singola disposizione normativa allora non è una monade isolata ma un modo di concorrere all'integrazione di tutto il popolo cristiano. I tre principi direttivi esposti trovano una non lontana corrispondenza nell'accento iniziale alla vigilanza del Pontificio Consiglio (completezza, aggiornamento e coerenza della legislazione della Chiesa) e si trasformano così in precisi criteri di giudizio assiologici e linee di lavoro per l'avvenire.

Evidentemente i passaggi, gli accostamenti e le considerazioni proposte riflettono un tentativo di concettualizzazione personale, la dichiarata "preoccupazione" del Papa dovrebbe assicurare comunque – almeno ci auguriamo – la fedeltà di fondo alla *mens Auctoris* ed allontanare il rischio di clamorosi fraintendimenti. La scontata conclusione è allora che il miglior servizio alla giustizia nella Chiesa consiste nel rispettare l'oggetto della suddetta virtù: ogni possibile contributo all'arricchimento del sistema canonico dunque non risponde tanto ad un miglioramento degli aspetti tecnici quanto al contributo alla maturazione prudenziale e sapienziale dell'arte del diritto.

MASSIMO DEL POZZO

<sup>34</sup> «La *rationabilitas* richiede: a) la conformità delle decisioni di governo col messaggio evangelico (...) ed in special modo col diritto divino; b) il realismo, ovvero l'adeguamento delle decisioni alle situazioni reali» (J. HERVADA, *Diritto costituzionale canonico*, Milano 1989, p. 253). Cf anche R. COPPOLA, *Diritto divino e «rationabilitas» della legislazione ecclesiastica*, in A. FILIPPONIO e R. COPPOLA (a cura di), *Diritto divino e legislazione umana*, Torino 1998, pp. 243-269.

*Discorso alla Rota Romana, 26 gennaio 2008, «L'Osservatore Romano», 27 gennaio 2008, p. 8.\**

**C**ARISSIMI Prelati Uditori, Officiali e Collaboratori del Tribunale della Rota Romana!

La ricorrenza del primo centenario del ristabilimento del Tribunale Apostolico della Rota Romana, sancito da San Pio X nel 1908 con la Costituzione apostolica *Sapienti consilio*, è stata appena ricordata dalle cordiali parole del vostro Decano, Mons. Antoni Stankiewicz. Questa circostanza rende ancor più vivi i sensi di apprezzamento e di gratitudine con cui vi incontro già per la terza volta. A tutti ed a ciascuno di voi va il mio saluto cordiale. In voi, cari Prelati Uditori, e anche in tutti coloro che in diversi modi partecipano all'attività di questo Tribunale, vedo impersonata un'istituzione della Sede Apostolica il cui radicamento nella tradizione canonica si rivela fonte di costante vitalità. Spetta a voi il compito di mantenere viva quella tradizione, nella convinzione di rendere così un servizio sempre attuale all'amministrazione della giustizia nella Chiesa.

Questo centenario è occasione propizia per riflettere su un aspetto fondamentale dell'attività della Rota, cioè sul valore della giurisprudenza rotale nel complesso dell'amministrazione della giustizia nella Chiesa. È un profilo messo in risalto nella stessa descrizione che della Rota fa la Costituzione apostolica *Pastor bonus*: "Questo Tribunale funge ordinariamente da istanza superiore nel grado di appello presso la Sede Apostolica per tutelare i diritti nella Chiesa, provvede all'unità della giurisprudenza e, attraverso le proprie sentenze, è di aiuto ai Tribunali di grado inferiore" (art. 126). I miei amati Predecessori nei loro annuali discorsi parlarono spesso con apprezzamento e fiducia della giurisprudenza della Rota Romana sia in generale sia con riferimento ad argomenti concreti, specialmente matrimoniali.

Se è giusto e doveroso ricordare il ministero di giustizia svolto dalla Rota durante la sua plurisecolare esistenza, e particolarmente negli ultimi cento anni, risulta anche opportuno, nella presente ricorrenza, cercare di approfondire il senso di tale servizio, di cui i volumi annuali delle decisioni sono una manifestazione e nel contempo uno strumento operativo. In particolare, ci possiamo chiedere perché le sentenze rotali possiedono una rilevanza giuridica che oltrepassa l'ambito immediato delle cause in cui vengono emesse. A prescindere dal valore formale che ogni ordinamento giuridico possa attribuire ai precedenti giudiziari, è indubbio che le singole decisioni interessano

\* Vedi alla fine del discorso, l'indirizzo d'omaggio del Decano della Rota Romana, e alla fine di quest'ultimo, la nota di O. FUMAGALLI CARULLI, *Verità e giustizia nella giurisprudenza ecclesiale*.

in qualche modo l'intera società. Infatti, esse vanno determinando ciò che tutti possono attendersi dai tribunali, il che certamente influisce sull'andamento della vita sociale. Qualsiasi sistema giudiziario deve cercare di offrire soluzioni nelle quali, insieme alla valutazione prudenziale dei casi nella loro irripetibile concretezza, siano applicati i medesimi principi e norme generali di giustizia. Solo in questo modo si crea un clima di fiducia nell'operato dei tribunali, e si evita l'arbitrarietà dei criteri soggettivi. Inoltre, all'interno di ogni organizzazione giudiziaria vi è una gerarchia tra i vari tribunali, di modo che la possibilità stessa di ricorrere ai tribunali superiori costituisce di per sé uno strumento di unificazione della giurisprudenza.

Le anzidette considerazioni sono perfettamente applicabili anche ai tribunali ecclesiastici. Anzi, siccome i processi canonici riguardano gli aspetti giuridici dei beni salvifici o di altri beni temporali che servono alla missione della Chiesa, l'esigenza di unità nei criteri essenziali di giustizia e la necessità di poter prevedere ragionevolmente il senso delle decisioni giudiziarie, diventa un bene ecclesiale pubblico di particolare rilievo per la vita interna del Popolo di Dio e per la sua testimonianza istituzionale nel mondo. Oltre alla valenza intrinseca di ragionevolezza insita nell'operato di un Tribunale che decide le cause ordinariamente in ultima istanza, è chiaro che il valore della giurisprudenza della Rota Romana dipende dalla sua natura di istanza superiore nel grado di appello presso la Sede Apostolica. Le disposizioni legali che riconoscono tale valore (cfr. can. 19 CIC; Cost. ap. *Pastor bonus*, art. 126) non creano, ma dichiarano quel valore. Esso proviene in definitiva dalla necessità di amministrare la giustizia secondo parametri uguali in tutto ciò che, per l'appunto, è in sé essenzialmente uguale.

Di conseguenza, il valore della giurisprudenza rotale non è una questione fattuale d'ordine sociologico, ma è d'indole propriamente giuridica, in quanto si pone al servizio della giustizia sostanziale. Pertanto, sarebbe improprio ravvisare una contrapposizione fra la giurisprudenza rotale e le decisioni dei tribunali locali, i quali sono chiamati a compiere una funzione indispensabile, nel rendere immediatamente accessibile l'amministrazione della giustizia, e nel poter indagare e risolvere i casi nella loro concretezza talvolta legata alla cultura e alla mentalità dei popoli. In ogni caso, tutte le sentenze devono essere sempre fondate sui principi e sulle norme comuni di giustizia. Tale bisogno, comune ad ogni ordinamento giuridico, riveste nella Chiesa una specifica pregnanza, nella misura in cui sono in gioco le esigenze della comunione, che implica la tutela di ciò che è comune alla Chiesa universale, affidata in modo peculiare all'Autorità Suprema e agli organi che *ad normam iuris* partecipano alla sua sacra potestà.

Nell'ambito matrimoniale la giurisprudenza rotale ha svolto un lavoro molto cospicuo in questi cento anni. In particolare, ha offerto contributi

assai significativi che sono sfociati nella codificazione vigente. Dopodiché non si può pensare che sia diminuita l'importanza dell'interpretazione giurisprudenziale del diritto da parte della Rota. In effetti, proprio l'applicazione dell'attuale legge canonica esige che se ne colga il vero senso di giustizia, legato anzitutto all'essenza stessa del matrimonio. La Rota Romana è costantemente chiamata a un compito arduo, che influisce molto sul lavoro di tutti i tribunali: quello di cogliere l'esistenza o meno della realtà matrimoniale, che è intrinsecamente antropologica, teologica e giuridica. Per meglio comprendere il ruolo della giurisprudenza, vorrei insistere su ciò che vi ho detto l'anno scorso circa la dimensione intrinsecamente giuridica del matrimonio (cfr. discorso del 27 gennaio 2007, in «AAS» 99 [2007], pp. 86-91). Il diritto non può essere ridotto ad un mero insieme di regole positive che i tribunali sono chiamati ad applicare. L'unico modo per fondare solidamente l'opera giurisprudenziale consiste nel concepirla quale vero esercizio della *prudentia iuris*, di una prudenza che è tutt'altro che arbitarietà o relativismo, poiché consente di leggere negli eventi la presenza o l'assenza dello specifico rapporto di giustizia che è il matrimonio, con il suo reale spessore umano e salvifico. Soltanto in questo modo le massime giurisprudenziali acquistano il loro vero valore, e non diventano una compilazione di regole astratte e ripetitive, esposte al rischio di interpretazioni soggettive e arbitrarie.

Perciò, la valutazione oggettiva dei fatti, alla luce del Magistero e del diritto della Chiesa, costituisce un aspetto molto importante dell'attività della Rota Romana, ed influisce molto sull'operato dei ministri di giustizia dei tribunali delle Chiese locali. La giurisprudenza rotale va vista come esemplare opera di saggezza giuridica, compiuta con l'autorità del Tribunale stabilmente costituito dal Successore di Pietro per il bene di tutta la Chiesa. Grazie a tale opera, nelle cause di nullità matrimoniale la realtà concreta viene oggettivamente giudicata alla luce dei criteri che riaffermano costantemente la realtà del matrimonio indissolubile, aperta ad ogni uomo e ad ogni donna secondo il disegno di Dio Creatore e Salvatore. Ciò richiede uno sforzo costante per raggiungere quell'unità di criteri di giustizia che caratterizza in modo essenziale la nozione stessa di giurisprudenza e ne è presupposto fondamentale di operatività. Nella Chiesa, proprio per la sua universalità e per la diversità delle culture giuridiche in cui è chiamata ad operare, c'è sempre il rischio che si formino, *sensim sine sensu*, 'giurisprudenze locali' sempre più distanti dall'interpretazione comune delle leggi positive e persino dalla dottrina della Chiesa sul matrimonio. Auspicio che si studino i mezzi opportuni per rendere la giurisprudenza rotale sempre più manifestamente unitaria, nonché effettivamente accessibile a tutti gli operatori della giustizia, in modo da trovare uniforme applicazione in tutti i tribunali della Chiesa.

In quest'ottica realistica va inteso pure il valore degli interventi del Magistero ecclesiastico sulle questioni giuridiche matrimoniali, compresi i discorsi del Romano Pontefice alla Rota Romana. Essi sono una guida immediata per l'operato di tutti i tribunali della Chiesa in quanto insegnano con autorità ciò che è essenziale circa la realtà del matrimonio. Il mio venerato predecessore Giovanni Paolo II, nel suo ultimo discorso alla Rota, mise in guardia contro la mentalità positivista nella comprensione del diritto, che tende a separare le leggi e gli indirizzi giurisprudenziali dalla dottrina della Chiesa. Egli affermò: "In realtà, l'interpretazione autentica della parola di Dio, operata dal magistero della Chiesa, ha valore giuridico nella misura in cui riguarda l'ambito del diritto, senza aver bisogno di nessun ulteriore passaggio formale per diventare giuridicamente e moralmente vincolante. Per una sana ermeneutica giuridica è poi indispensabile cogliere l'insieme degli insegnamenti della Chiesa, collocando organicamente ogni affermazione nell'alveo della tradizione. In questo modo si potrà rifuggire sia da interpretazioni selettive e distorte, sia da critiche sterili a singoli passi" («AAS» 97 [2005], p. 166, n. 6).

Il presente centenario è destinato ad andare oltre la commemorazione formale. Esso diviene occasione di una riflessione che deve ritemperare il vostro impegno vivificandolo con un sempre più profondo senso ecclesiale della giustizia, che è vero servizio alla comunione salvifica. Vi incoraggio a pregare quotidianamente per la Rota Romana e per tutti coloro che operano nel settore dell'amministrazione della giustizia nella Chiesa, ricorrendo all'intercessione materna di Maria Santissima, *Speculum iustitiae*. Questo invito potrebbe sembrare meramente devozionale e piuttosto estrinseco rispetto al vostro ministero: invece, non dobbiamo dimenticare che nella Chiesa tutto si realizza mediante la forza dell'orazione, che trasforma tutta la nostra esistenza e ci riempie della speranza che Gesù ci porta. Questa preghiera, inseparabile dall'impegno quotidiano, serio e competente, apporterà luce e forza, fedeltà e autentico rinnovamento nella vita di questa venerabile Istituzione, mediante la quale, *ad normam iuris*, il Vescovo di Roma esercita la sua sollecitudine primaziale per l'amministrazione della giustizia nell'intero Popolo di Dio. La mia benedizione odierna, piena di affetto e di gratitudine, vuol abbracciare perciò sia voi qui presenti sia quanti servono la Chiesa e i fedeli in questo campo in tutto il mondo.

*Indirizzo di omaggio del Decano della Rota Romana, S.E.R. Mons. Antoni Stankiewicz, al Santo Padre in occasione dell'inizio del Nuovo Anno Giudiziario, 26 gennaio 2007, «L'Osservatore Romano», 27 gennaio 2008, p. 8.*

Beatissimo Padre,

L'Udienza benignamente accordata dalla Santità Vostra alla Rota Romana per la solenne inaugurazione del nuovo Anno Giudiziario, ci permette, sotto il Vostro paterno auspicio e la Vostra illuminata guida, di varcare con filiale fiducia la soglia del centesimo anniversario della ricostituzione di quest'Organo giudiziario di appello della Sede Apostolica (can. 1443 CIC). È un Tribunale di ampie competenze perché agisce sia come foro concorrenziale con gli altri tribunali di seconda istanza (can. 1444, § 1, n. 1 CIC; Cost. ap. *Pastor bonus*, art. 128, n. 1; Instr. *Dignitas connubii*, art. 27, § 1), sia come l'unico foro in terza o ulteriore istanza, salve le leggi particolari o le facoltà speciali concesse dalla Santa Sede (cf. can. 1444, § 1, n. 2 CIC; Cost. ap. *Pastor bonus*, art. 128, n. 2; can. 1065 CCEO; Istr. *Dignitas connubii*, art. 27, § 2).

La ricostituzione del Tribunale della Rota Romana avvenne per volontà di San Pio X. Egli con la Costituzione apostolica *Sapienti consilio* del 29 giugno 1908 («AAS» 1 [1909], pp. 7-19) richiamò in vita “*sacrae Romanae Rotae tribunal, anteactis temporibus omni laude cumulatam*”, e, con la *Lex propria Sacrae Romanae Rotae et Signaturae Apostolicae*, annessa alla medesima Costituzione e pubblicata in pari data, determinò la struttura interna del Tribunale, l'ambito giurisdizionale e l'ordinamento giudiziale proprio («AAS» 1 [1909], pp. 20-35).

È noto che la Rota Romana affonda le sue radici nel lontano medioevo. Gli antecedenti storici risalgono almeno all'attività giudiziaria degli *Auditores causarum Curiae domini Papae*, o degli *Auditores causarum Sacri Palatii Apostolici*. A questi Uditori Giovanni XXII con la Cost. ap. *Ratio iuris* del 16 novembre 1331 diede il primo stabile ordinamento giudiziario e una vasta competenza giudiziale in materia canonica e civile, e Benedetto XII con la Cost. ap. *Ad regimen* del 10 gennaio 1335 attribuì a loro la configurazione di funzionari pontifici (“*nostri ac Sedis Apostolicae speciales ac veri officarii*”), assegnando anche loro nel palazzo pontificio di Avignone una propria sede, dotata di uno speciale mobile o pluteo (*pluteum ligneum*) girevole per sorreggere i testi di diritto e i fascicoli delle cause, registrato in qualche elenco delle spese con il nome di “*rota Auditorum*”.

Dopo secoli di storia rotale, segnata da periodi di grande prestigio, in seguito alle modifiche giurisdizionali apportate da Gregorio XVI con il *Regolamento legislativo e giudiziario per gli affari civili*, del 10 novembre 1834, la Sacra Rota diventò tribunale ordinario di appello per tutte le cause civili (§§ 321-325) e le più gravi cause contenziose ecclesiastiche (§§ 377-380) dello Stato

pontificio. Ma con la dissoluzione dello Stato pontificio nel settembre dell'anno 1870, anche la Rota cessò la sua attività giudiziaria.

Ciò premesso, in conformità con l'espressione della Cost. *Sapienti consilio*, che la Rota "hoc aevo variis de causis iudicare ferme destiterit", con ragione si ritiene che il suddetto atto pontificio abbia segnato "l'inizio della storia di un organismo assolutamente nuovo, anche se dall'antico aveva riassunto tutto il carattere esteriore" (N. Del Re, *La Curia Romana*, Roma 1970, p. 252).

Invero, San Pio X nel suo progetto della riforma della Curia Romana si propose "di richiamare in vita il Tribunale della S. Rota Romana, e a questo rimettere per commissione tutte le cause", cioè "sia criminali sia disciplinari (o civili)", e di provvedere "ad amministrare la giustizia in modo più spedito e consentaneo ai tempi, dovendo un Tribunale di dignità inferiore emettere le sentenze motivate a differenza delle Sacre Congregazioni, che giudicano *more principis*" (G. Ferretto, *La riforma del B. Pio X*, in *Romana Curia a Beato Pio X "Sapienti consilio" reformata*, Romae 1951, pp. 41 s).

L'intento del Sommo Pontefice di "dare vita alla S. Rota riformandone il vecchio sistema di procedura" (*ibidem*, p. 52), ha portato, quindi, alla rifondazione di essa, configurandola, però, come Corte di appello per tutta la Chiesa Cattolica (cf. *Lex propria*, can. 14). Questo atto costitutivo della nuova Rota Romana ha contribuito ad innestare nel procedimento rotale la conformità semantica fra le "sententiae" e le "decisiones", sebbene quest'ultime presso la Rota antica fossero soltanto le motivate osservazioni extragiudiziali dei Ponenti, destinate alle parti litiganti *ante sententiam*.

Attenendosi già al significato sinonimico delle *decisiones-sententiae*, nel periodo centennale della *Rota restituta* sono stati pubblicati finora 92 volumi (1909-2000) delle "Decisiones seu sententiae", e dopo la promulgazione del nuovo Codice anche 12 volumi dei "Decreta" (1983-1994). Ovviamente, per motivi tecnici e di concisione giurisprudenziale, ambedue le serie contengono soltanto una selezione delle sentenze e dei decreti (*decisiones seu sententiae selectae, decreta selecta*).

La ricorrenza centenaria della ricostituzione della Rota offre l'occasione di proporre un breve cenno statistico circa il numero globale delle sentenze, quale frutto dello studio e della collaborazione a livello istruttorio e dibattimentale fra i Giudici e gli altri Collaboratori giudiziali. Ora, nel periodo considerato (1908-2007) sono state emesse 12872 sentenze definitive e interlocutorie, che rendono solo un'idea molto parziale dell'attività della Rota.

Beatissimo Padre! Le decisioni rotali tendono sempre ad attenersi ai principi di ermeneutica canonico-forense nell'applicare alle fattispecie concrete le norme ecclesiali, ossia i "sacri Ecclesiae canones", i quali, secondo l'espressione di Benedetto XIV, che per un settennio ebbe ad onorare il nostro antico

Tribunale come *Secretus Rotae*, “nil aliud quam aequitatem animarumque salutem [respiciunt]” (ep. *Urbem Antibarum*, 19 marzo 1752, in *Codicis Iuris Canonici Fontes*, cura P. Gasparri, vol. II, Romae 1924, n. 419, p. 357).

La *salus animarum* (cf. can. 1752 CIC), secondo l’insegnamento di Pio XII, è “la regola dell’esercizio del potere giudiziario nella Chiesa” (Pio XII, Allocuzione alla S. Romana Rota, 3 ottobre 1941, «AAS» 33 [1941], p. 425), e “possiede come guida una norma suprema assolutamente sicura: la legge e la volontà di Dio”. Essa comunica “la fermezza per procedere nel sicuro cammino della verità e del diritto, e la preserva [...] da una debole condiscendenza verso le disordinate brame delle passioni” e “da una dura e ingiustificata inflessibilità” (Pio XII, Allocuzione alla S. Romana Rota, 2 ottobre 1944, «AAS» 36 [1944], p. 290).

La Santità Vostra nell’Enciclica *Spe salvi* del 30 novembre 2007 ha posto in luce che la *salus animarum* è “una realtà comunitaria” (n. 14), ed ha messo in guardia dall’“interpretare la ‘salvezza dell’anima’ come fuga davanti alla responsabilità per l’insieme”, e “come ricerca egoistica della salvezza che si rifiuta al servizio degli altri” (n. 16).

Proprio questa verità ci preserva dal pericolo reale che la carità pastorale nel campo giudiziale venga contaminata “da atteggiamenti compiacenti verso le persone” che “in realtà non rispondono al bene delle persone e della stessa comunità ecclesiale; evitando il confronto con la verità che salva”, e possono essere “controproducenti rispetto all’incontro salvifico di ognuno con Cristo” (Benedetto XVI, Allocuzione alla Rota Romana, 28 gennaio 2006, «AAS» 98 [2006], pp. 137 s).

Beatissimo Padre! Con cuore pieno di gratitudine verso la Santità Vostra per questa Udienza inaugurale nella ricorrenza centenaria della ricostituzione della Rota Romana, ispirati dal Vostro magistero ad una “grande speranza” che “è solo Dio” e “che può proporci e donarci ciò che, da soli, non possiamo raggiungere”, affidandoci a “Maria, stella della speranza” (Lett. enc. *Spe salvi*, nn. 31, 49), chiediamo di illuminarci con la Vostra augusta parola e di impartirci la Vostra Benedizione Apostolica per il nostro impegno nel servizio alla giustizia ecclesiale.

---

#### VERITÀ E GIUSTIZIA NELLA GIURISPRUDENZA ECCLESIALE

Siamo al terzo Discorso pronunciato da Benedetto XVI davanti alla Rota Romana.

Come già per i suoi predecessori, il solenne inizio del nuovo anno giudiziario è l’occasione per mettere a fuoco alcune questioni relative alla giustizia della e nella Chiesa. Quest’anno, per giunta, ricorre il centesimo anniversario della ricostituzione dell’organo giudiziario di appello per tutta la Chiesa cattolica con la Costituzione Apostolica *Sapienti consilio* di san Pio

X (29 giugno 1908). Lo ricorda nel denso indirizzo di omaggio, il Decano, Antoni Stankiewicz, sottolineando con brevi annotazioni storiche come la Rota affondi le sue radici in quella epoca d'oro del diritto canonico, che è il medioevo.

L'occasione di un anniversario tanto significativo ci fornisce lo spunto per quattro brevi riflessioni: il ruolo della giurisprudenza rotale, la dialettica tra Rota e Tribunali inferiori, il valore giuridico delle Allocuzioni alla Rota, gli argomenti sinora trattati da Benedetto XVI come spiragli dai quali intravedere linee di tendenza del pontificato.

### 1. IL RUOLO DELLA GIURISPRUDENZA ROTALE

Per ogni studioso di diritto canonico la consultazione dei volumi delle decisioni rotali, come di ogni singola pronuncia, non è mai esercizio fine a se stesso.

È sempre qualcosa di più della mera conoscenza degli indirizzi giurisprudenziali, doverosa peraltro in ogni ordinamento per la comprensione a tutto campo della vita del suo diritto.

È un avvicinarsi ad uno degli aspetti del mistero della Chiesa, che conferisce all'ordinamento canonico una giuridicità diversa rispetto a quella degli ordinamenti civili: l'essere essa istituzione "aperta verso l'alto",<sup>1</sup> governata dal Vicario di Cristo, e che nelle "leggi della sacra disciplina" vede gli strumenti non solo per dare ordine alla società dei fedeli, ma anche e soprattutto per realizzare la missione salvifica affidatale dal Divino Fondatore.<sup>2</sup>

Questa missione, perenne nei suoi obiettivi, abbisogna di continue puntualizzazioni in conseguenza dell'insorgere, nello scorrere dei tempi, di nuove esigenze di fatto o di mutamenti ecclesiologici o in generale teologici, che a loro volta richiedono innovazioni legislative o interpretative.

In queste puntualizzazioni, la Rota ha avuto nel passato<sup>3</sup> e continua ad avere un ruolo, se non unico, indiscutibilmente centrale in quanto Tribunale Apostolico. Come tale infatti essa esercita funzioni vicarie rispetto alla funzione giudiziaria spettante al Successore di Pietro secondo tre competenze di carattere generale: in quanto Tribunale ordinario del Romano Pontefice costituito per tutta la Chiesa a ricevere gli appelli, in quanto provvede all'unità della giurisprudenza ed in quanto è di aiuto ai Tribunali inferiori

<sup>1</sup> L'efficace espressione di O. GIACCHI, *Sostanza e forma nel diritto della Chiesa*, «Ius» 1940, p. 413 è ormai diventata terminologia classica per i canonisti.

<sup>2</sup> In questo senso cfr. la Cost. Ap. *Sacrae Disciplinae Legis*, 25 gennaio 1983, con la quale è stato promulgato il nuovo *Codex Iuris Canonici* per la Chiesa latina.

<sup>3</sup> Rinvio a O. FUMAGALLI CARULLI, *Il matrimonio canonico tra principi astratti e casi pratici*, Milano 2008, p. 15.

grazie alle sue sentenze (Costituzione Apostolica *Pastor Bonus*, art. 126).<sup>4</sup> In conseguenza della sua vicarietà, essa è al servizio non solo della Chiesa universale, ma anche delle Chiese particolari.<sup>5</sup>

Appunto il fatto che, tramite la Rota, venga adempiuto il *munus petrinum* in quel particolare settore del *munus regendi* rappresentato dalla giustizia, conferisce ad essa una posizione costituzionale, dalla quale deriva una serie di peculiarità: la sua giurisprudenza è fonte integrativa in caso di lacuna di legge (can. 19 CIC); ha un valore esemplare,<sup>6</sup> comprovato dalla copiosa citazione di essa nella parte *in iure* delle decisioni dei Tribunali inferiori<sup>7</sup> e che rappresenta un riconoscimento indiretto della sua *rationabilitas*; è riferimento e stimolo per lo *ius condendum*, come ad esempio dimostra l'evoluzione negli anni post-conciliari della disciplina matrimoniale,<sup>8</sup> innovata grazie a tendenze rotali, che hanno fatto da ponte tra doverosa armonizzazione conciliare del *Codex* allora vigente e nuova codificazione del 1983.

Il legame con il *munus petrinum* spiega la specificità dell'apporto della giurisprudenza rotale alla "giustizia sostanziale", come ribadisce Benedetto XVI nella sua terza Allocuzione, aggiungendo un argomento di solito trascurato, nonostante sia di fondamentale importanza teologico-costituzionale: cioè che il bisogno di principi unitari di giustizia, comune ad ogni ordinamento, ha nella Chiesa una specifica pregnanza conseguente alla "esigenza della comunione". È quest'ultima infatti che implica la tutela "di ciò che è comune alla Chiesa universale, affidata in modo peculiare all'Autorità Suprema ed agli organi che *ad normam iuris* partecipano alla sua sacra potestà".

*Ecclesia iuridica* ed *Ecclesia communio* sono dunque le coordinate sulle quali misurare il rapporto tra giurisprudenza rotale e decisioni locali all'interno del *munus regendi Ecclesiae*. È un rapporto per il quale è difficile trovare analogie con i sistemi degli Stati.

Basti pensare ad alcune differenze tra *sacra potestas* del Papa e *sacra potestas* dei Vescovi, che incidono sulla dinamica del sistema di produzione normativa dell'ordinamento canonico.

Il Vescovo, giudice di diritto divino della sua comunità, in quanto suc-

<sup>4</sup> È interessante osservare che nella sua terza Allocuzione alla Rota Benedetto XVI sottolinea che le norme (art. 126 *Pastor Bonus* e can. 19 CIC) che riconoscono il valore della giurisprudenza rotale "non creano, ma dichiarano quel valore", che è intrinseco, oltre che alla ragionevolezza insita nell'operato di ogni Tribunale di ultima istanza, alla natura della Rota di istanza superiore presso la Sede Apostolica. <sup>5</sup> *Pastor bonus*, art. 1.

<sup>6</sup> M. F. POMPEDDA, *La giurisprudenza come fonte di diritto nell'ordinamento canonico matrimoniale*, «Studio Rotale» 1987, p. 68.

<sup>7</sup> G. FRANSEN, *Le valeur de la jurisprudence en droit canonique*, in *La norma en el derecho canónico*. I, Pamplona 1979, p. 207 s.

<sup>8</sup> Rinvio a O. FUMAGALLI CARULLI, *Il matrimonio canonico dopo il Concilio*, Milano 1978, p. 12 ss.

cessore degli Apostoli (non in quanto vicario del Pontefice) ha un dovere di sorvegliare sulla conformità alla retta dottrina<sup>9</sup> delle sentenze emanate dal Tribunale diocesano. Ma non ha sul suo territorio gli stessi poteri che il Pontefice ha sulla Chiesa universale. In particolare non ha potere legislativo, in materia essendo prevista una quasi assoluta centralizzazione legislativa in favore del legislatore supremo. E la giurisprudenza diocesana può solo applicare ma non creare il diritto, non essendo mai fonte integrativa di lacuna di legge.

Anche il Pontefice deve stimolare e controllare la coerenza della giurisprudenza alla retta dottrina. In più rispetto ai poteri del Vescovo, egli è il supremo legislatore, può cioè modificare le leggi secondo le modalità previste dall'ordinamento, anche interpretando in modo diverso la retta dottrina.<sup>10</sup>

Riflesso di questo intreccio della funzione giudicante e della funzione legislativa nel *munus petrinum*, è che la giurisprudenza dei Dicasteri della Curia Romana – e perciò anche della Rota in quanto Tribunale Apostolico – svolge una funzione nomopoietica e dunque paralegislativa, essendo fonte integrativa di lacuna di legge (can. 19 CIC). Anche l'altra competenza della Rota, indicata dalla Cost. *Pastor Bonus* – provvedere all'unità della giurisprudenza – è corollario della vicarietà dei poteri del Pontefice. Ne deriva una nomofilachia in parte simile ed in parte diversa rispetto a quanto avviene in altri sistemi giudiziari. La somiglianza risiede nella fissazione di criteri comuni di interpretazione (presupposto in qualsiasi sistema giudiziario di operatività della giustizia contro l'arbitrarietà di criteri soggettivi). La differenza sta nel fatto che la Rota, nel provvedere all'unità della giurisprudenza, garantisce il rispetto della dottrina della Chiesa con valenza universale e ricadute pertanto nei singoli ordinamenti giudiziari diocesani. Lo fa supplendo, ove necessario, all'eventuale carenza nel doveroso controllo da parte del Vescovo diocesano o interdiocesano.

Si tratta di una nomofilachia che non è in senso stretto giuridicamente vincolante i Tribunali inferiori, potendo questi disattendere l'interpretazione della Rota. Ma la autorevolezza di quest'ultima, oltre che la sua competenza

<sup>9</sup> Un richiamo ed una sollecitazione in tal senso sono nella ultima Allocuzione di Giovanni Paolo II alla Rota, 29 gennaio 2005: "I Vescovi sono i giudici per diritto divino della loro comunità. È in loro nome che i tribunali amministrano la giustizia. Essi sono pertanto chiamati ad impegnarsi in prima persona per curare l'idoneità dei membri dei tribunali, diocesani ed interdiocesani, di cui essi sono i Moderatori, e per accertare la conformità delle sentenze con la retta dottrina" (n. 4).

<sup>10</sup> Come sottolinea la dottrina (S. BERLINGÒ, *Diritto divino e diritto umano nella Chiesa*, in *Diritto "per valori" e ordinamento costituzionale della Chiesa*, Torino 1996, p. 112) il diritto divino vige *ab origine* nella Chiesa, ma può essere sempre "eccedente" rispetto alle sue storiche determinazioni, che perciò possono necessitare di opportuni adeguamenti e precisazioni lungo il variare dei tempi e dei luoghi.

in Appello, è tale che difficilmente il Tribunale inferiore se ne discosta. In ogni caso, in quanto consolidata, la giurisprudenza rotale influisce sullo *ius condendum*, come dimostrano i lavori di qualunque nuova legge canonica.

Per un esempio tratto dalla materia matrimoniale, giova qui ricordare gli svuotamenti, ad opera della giurisprudenza periferica nord-americana o di quella olandese, del principio di indissolubilità, avallati, negli anni di passaggio tra vecchio e nuovo *Codex*, da argomentazioni giuridicamente capziose, ancorché spesso suggestive, talvolta rese più agevoli da procedure eccezionali previste per singoli territori, magari relativamente ad istituti solo in apparenza neutri.<sup>11</sup>

Il richiamo dell'art. 126 *Pastor Bonus* alla funzione della Rota di "essere di aiuto con le sue sentenze ai tribunali di grado inferiore" è stato esplicitamente effettuato proprio al fine di porre rimedio a certa disgregazione giurisprudenziale degli anni post-conciliari. Giurisprudenze eterodosse di Tribunali nordamericani e nordeuropei,<sup>12</sup> affermatesi anche grazie alla spinta che in quegli anni avevano avuto le Chiese particolari, avevano messo a dura prova la tenuta dei capisaldi del matrimonio canonico.

Va dato atto alla Rota di avere reagito con fermezza, ristabilendo i principi della retta dottrina insidiati da pericolose tesi. Una fermezza peraltro adottata dall'intera Curia Romana e specificamente anche dall'altro Tribunale Apostolico di foro esterno competente sulla retta amministrazione della giustizia nella Chiesa:<sup>13</sup> il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica.<sup>14</sup>

<sup>11</sup> Si pensi al criterio della certezza morale, sostituito con la certezza prevalente dalle Norme processuali concesse, in attesa della promulgazione del nuovo *Codex*, nel 1970 ad alcune Conferenze Episcopali – Stati Uniti, Canada ed Australia – con l'obiettivo di superare eccessi di formalismo nella valutazione del materiale istruttorio (CONSIGLIO PER GLI AFFARI PUBBLICI DELLA CHIESA, *Novus modus procedendi in causis nullitatis matrimonii approbatur pro Statibus Foederatis Americae Septentrionalis*, 28 aprile 1970, c.d. *Normae USA 1970*, in I. GORDON, Z. GROCHOLEWSKI, *Documenta recentiora circa rem matrimonialem et processualem*, I, nn. 1380-1428; IDEM, *Novus modus procedendi in causis nullitatis matrimonii approbatur pro Conferentiae Episcopalis Australiae territorio*, 31 agosto 1970, in X. OCHOA, IV, n. 3895). Il n. 21 delle *Normae USA*, che del resto aveva suscitato non pochi rilievi problematici in dottrina, è stato esplicitamente disapprovato nella Istruzione *Dignitas connubii*, art. 247 § 2.

<sup>12</sup> P. A. BONNET, *La competenza del Tribunale della Rota Romana e del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica*, «*Ius Ecclesiae*» 1995, p. 21.

<sup>13</sup> Rinvio a M.F. POMPEDDA, *La retta amministrazione della giustizia nella Chiesa*, *Lectio Magistralis* tenuta alla Università Cattolica del Sacro Cuore il 15 aprile 2002, in FUMAGALLI CARULLI, *Il governo universale della Chiesa e i diritti della persona*, cit., p. 355 ss.

<sup>14</sup> È tuttora di grande interesse la decisione *coram quinque Cardinales*, 25 novembre 1975, della Segnatura Apostolica («*Periodica*» 1977, p. 299 ss e spec. p. 322) nella quale si respinge la tesi fatta propria dal Tribunale *Ultraiectens*. 12 agosto 1971, secondo la quale la *Cost. conc. Gaudium et Spes* avrebbe abbandonato la tradizionale visione del consenso come "diritto dato una volta per tutte" per adottare il senso più esistenziale, con la conseguenza di escludere che vi sia vera unione quando il rapporto di vita non sia vissuto in tutti i suoi aspetti. Con

## 2. LA DIALETTICA TRA ROTA E TRIBUNALI INFERIORI

La speciale autorevolezza ed autorità, derivante dalla natura di Tribunale Apostolico, è spesso esplicitamente sottolineata dai Pontefici nel loro Discorso di inaugurazione dell'anno giudiziario.<sup>15</sup> Anche Benedetto XVI, nell'Allocuzione del 2008, ribadisce che la Rota è "Tribunale stabilmente costituito dal Successore di Pietro per il bene di tutta la Chiesa" (non solo dunque della Chiesa universale, ma anche delle Chiese particolari).

Quanto inoltre alla garanzia circa l'osservanza della retta dottrina, un Pontefice-teologo (da Cardinale per giunta a capo del Dicastero della Dottrina della Fede), non poteva non richiamare il rischio "che si formino, *sensim sine sensu*, 'giurisprudenze locali' sempre più distanti dall'interpretazione comune delle leggi positive e persino dalla dottrina della Chiesa sul matrimonio": verrebbe da aggiungere, nonostante il dovere di sorveglianza affidato ai Vescovi diocesani o interdiocesani. La partecipazione della Rota alla missione del Papa, se da un lato richiede fedeltà della giurisprudenza rotale alla dottrina della Chiesa, d'altro lato non esclude affatto una considerazione critica degli insegnamenti magisteriali, ove la Rota riscontri dei limiti e li motivi. In tali casi (praticamente rari e quasi solo di scuola) la giurisprudenza rotale può cooperare alla chiarificazione di qualche aspetto del magistero.<sup>16</sup>

Poiché dal rischio di interpretazione conflittuale con la dottrina della Chiesa non sono immuni neppure i giudici rotali e, d'altra parte, la conoscenza degli indirizzi rotali consolidati e fedeli alla dottrina della Chiesa può risultare difficile per giurisdizioni di territori fisicamente e culturalmente lontani dal centro della cristianità, il Pontefice aggiunge un invito, da ritenere rivolto sia agli studiosi, sia a coloro che reggono l'organizzazione giudiziaria, sia al

questa decisione la Segnatura ha respinto la traduzione giurisprudenziale della tesi della inconsumazione esistenziale e nella fede, che la dottrina francese di quegli anni cercava di legittimare. Sul punto rinvio a FUMAGALLI CARULLI, *Il matrimonio canonico dopo il Concilio*, cit., p. 13 ss. Già in precedenza la Segnatura, nella sua funzione di vigilanza sulla attività dei Tribunali, aveva pubblicato un documento tuttora importante per le argomentazioni addotte contro alcune concezioni erranee: *Animadversiones nonnullae significantur Ordinariis locorum Neerlandiae circa ea quae in administranda iustitia urgentius corrigenda sunt et reformanda*, 30 dicembre 1971, in X. OCHOA, *Leges Ecclesiae*, v, n. 4142.

<sup>15</sup> Nella Allocuzione alla Rota 5 febbraio 1987, ad esempio, Giovanni Paolo II ringrazia i Prelati Rotali "per la costante e operosa collaborazione prestatami nell'assolvere il *munus* giudiziario, che spetta al Successore di Pietro nei confronti di tutta la Chiesa universale". Affermazioni analoghe sono in altre Allocuzioni, come in quella del 17 gennaio 1998 nella quale si sottolinea "la funzione specifica della Rota Romana, quale operatrice di una saggia ed univoca giurisprudenza cui debbono, come ad autorevole esemplare, adeguarsi gli altri Tribunali ecclesiastici".

<sup>16</sup> G. COMOTTI, *Considerazioni circa il valore giuridico delle Allocuzioni del Pontefice*, «Ius Ecclesiae» 2004, p. 20.

legislatore: “che si studino i mezzi opportuni per rendere la giurisprudenza rotale sempre più manifestamente unitaria, nonché effettivamente accessibile a tutti gli operatori della giustizia, in modo da trovare uniforme applicazione in tutti i tribunali della Chiesa”.

Al di là dell’indicazione dettagliata di tali mezzi, che la fantasia dell’interprete e del legislatore saprà certamente individuare, sorgono spontanee alcune domande di carattere generale. Il rapporto centro-periferia nel sistema giudiziario canonico è destinato all’ineluttabile *reformatio* degli orientamenti rispecchianti tradizioni giuridiche locali, differenti da quelle seguite in Rota? Anche quando detti orientamenti non contraddicano né i principi generali né lo spirito né i fini dell’ordinamento? La peculiarità dell’ordinamento canonico di essere ordinamento universale chiamato a confrontarsi e convivere con le diversità delle culture giuridiche, in cui la Chiesa opera, è dunque solo una utopia irraggiungibile?

In risposta a queste domande vale invocare una massima cara ai canonisti: *distingue frequenter*. È sbagliato generalizzare. Bisogna discernere tra tendenze discordanti e tendenze non discordanti con i principi generali (che comunque vanno sempre applicati nella osservanza dell’equità canonica: can. 19) e con la retta dottrina. A differenza delle tendenze discordanti, che non possono certo essere accolte, le tendenze non discordanti rispecchiano un più generale principio di varietà pienamente compatibile con la natura dell’ordinamento della Chiesa e che anzi lo caratterizza.<sup>17</sup>

La funzione di “aiuto prestato con le proprie sentenze ai tribunali di grado inferiore”, per la prima volta esplicitamente prescritta dall’art. 126 *Pastor Bonus* come terza competenza generale della Rota, riprende le espressioni usate in alcune Allocuzioni,<sup>18</sup> ma non ha sinora avuto una articolazione in più specifiche disposizioni. Essa comunque non può significare – almeno allo stato della vigente legislazione canonica – che il precedente rotale debba essere considerato vincolante per la giurisprudenza dei Tribunali locali,<sup>19</sup> dal momento che nessuna norma prevede ciò e comunque anche all’interno della Rota possono coesistere differenti indirizzi interpretativi, senza che (sempre allo stato attuale) vi siano meccanismi giuridici in grado di risolvere

<sup>17</sup> Per una applicazione del principio di varietà ad altra materia e precisamente ai diritti fondamentali dei fedeli, rinvio a FUMAGALLI CARULLI, *Il governo universale della Chiesa e i diritti della persona*, cit., p. 116.

<sup>18</sup> La Allocuzione alla Rota 26 febbraio 1983 sottolinea il ruolo di guida delle decisioni rotali per i tribunali inferiori “al fine di una sostanziale uniformità nella tutela dei contenuti essenziali del matrimonio canonico”.

<sup>19</sup> Alla stessa conclusione anche sulla base di una accurata analisi di alcune Allocuzioni di Giovanni Paolo II giunge C. BEGUS, *Il ruolo della giurisprudenza nell’art. 126 della Costituzione Apostolica Pastor Bonus e nelle Allocuzioni di Giovanni Paolo II al Tribunale della Rota Romana*, «Apollinaris» 2003, 1-2, p. 518 ss.

i contrasti. Quella che può essere ritenuta giurisprudenza costante può, al più, essere indicativa guida per un giudizio presumibilmente giusto.

L'“aiuto ai Tribunali inferiori” va piuttosto inteso nel senso di ricerca di armonia tra giurisprudenza rotale e giurisprudenza periferica, così che non solo il giudice inferiore deve essere attento a quanto deciso dalla Rota ma questa, a sua volta, deve anch'essa essere pronta a vagliare ed accogliere, ove ve ne siano le dovute motivazioni, le innovazioni dei tribunali periferici.

Ogni proposta *de iure condendo* di rendere vincolante il precedente rotale va approfondita con tutta la consapevolezza dell'irrigidimento, che essa produrrebbe nella dinamica del sistema normativo canonico.

Lo sforzo costante per raggiungere l'unità di criteri di giustizia, facendo della decisione una regola di prudenza giuridica (*iuris-prudentia*), si deve dunque certamente misurare con le esigenze della periferia. La Rota le deve vagliare attentamente alla luce non solo dei dati di fatto, ma anche degli apporti interpretativi di culture giuridiche differenti, che non devono aprioristicamente essere sempre considerate come un veleno, ma piuttosto come un prezioso ossigeno. Quando ciò non avviene, il sistema risulta spento ed asfittico.

Ma il confronto non può travolgere né principi generali applicati con equità, né tanto meno la retta dottrina. Oggi non meno di ieri.

Oggi, anzi, il confronto tra le diverse culture giuridiche caratterizzante la giustizia rotale, in conseguenza della tradizionale provenienza etnico-culturale dei Prelati dai Paesi più diversi,<sup>20</sup> è agevolato dalla “internazionalizzazione” della Rota. Da tendenziale orientamento organizzativo, l'internazionalizzazione è esplicitamente prescritta dalla Costituzione *Pastor bonus*. La composizione con giudici scelti non solo per provata dottrina ed esperienza, ma anche perché provenienti da “varie parti del mondo”,<sup>21</sup> consente una maggiore immediatezza e vivacità del confronto nell'assicurare l'unità della giurisprudenza e l'aiuto ai Tribunali di grado inferiore. Un'ulteriore promozione dell'internazionalizzazione è certamente auspicabile.<sup>22</sup> Come è auspicabile una formazione dei giudici ecclesiastici dei Tribunali inferiori (in particolare dei Paesi più lontani culturalmente e fisicamente da Roma) affidata ad una sorta di Scuola o Accademia vaticana (a somiglianza della Accademia diplomatica, che ha prodotto risultati eccellenti), che ne curi la preparazio-

<sup>20</sup> La diversa provenienza non ha comportato difficoltà di comprensione; anzi ha fornito le premesse per una visione più aperta dei problemi, come avviene quando il confronto di idee abbia un minimo denominatore. Cfr. O. FUMAGALLI CARULLI, *Armonizzazione conciliare e tutela della persona nel nuovo codice di diritto canonico* (Introduzione ai corsi dello Studio Rotale), in *Dir. eccl.*, 1987, 2, p. 507.

<sup>21</sup> *Pastor Bonus*, art. 127.

<sup>22</sup> Nello stesso senso G. MONTINI, *La giurisprudenza dei Tribunali Apostolici e dei Tribunali delle Chiese particolari*, in *Il diritto della Chiesa. Interpretazione e prassi (Studi Giuridici)*, Città del Vaticano 1996, p. 118.

ne. Lo Studio Rotale – che potrebbe essere rinforzato nelle sue competenze, strutture e docenti – potrebbe ottimamente adempiere a questo auspicabile nuovo compito, avendo dato positiva prova per quanto riguarda la formazione dei giudici rotali (e degli avvocati rotali).

### 3. IL VALORE GIURIDICO DELLE ALLOCUZIONI ALLA ROTA

La dimensione ontica di un diritto, come quello canonico, che non si identifica con il mero dato legislativo, ma con un ben più articolato sistema, rispecchiante la complessità della vita e mirante alla salvezza delle anime, è una appropriata chiave di lettura per risolvere l'interrogativo relativo al valore giuridico delle Allocuzioni del Pontefice alla Rota.

I canonisti hanno discusso ampiamente sulla collocazione di esse nel sistema delle fonti. E sono giunti a conclusioni differenti.<sup>23</sup> Vi è chi, muovendo dalla considerazione che il Pontefice come vertice della Chiesa riunisce nelle sue mani le tre funzioni – giudiziaria legislativa ed esecutiva –, conclude che le Allocuzioni hanno valore di interpretazione autentica, in conformità alla tradizione del passato, che nella unitarietà della *plenitudo potestatis* del Pontefice ha sempre visto la ragione per un esercizio della potestà legislativa anche mediante atti non finalizzati ad essa *ex professo*. Altri, in senso diametralmente opposto, osserva che le norme previste per l'interpretazione autentica (can. 16 CIC) non sono affatto soddisfatte dalle Allocuzioni, che peraltro si fermano spesso a osservazioni generali e non scendono (salvi casi eccezionali) a prescrizioni di dettaglio; e riconosce ad esse soltanto una generica funzione “dottrinale-direttiva-normativa”, sia pure di notevole significato per tutta la Chiesa. Vi è poi chi le considera comunque forme di interpretazione della legge, se non di interpretazione autentica, almeno di manifestazione della *mens legislatoris* (can. 17 CIC); e come autorevoli guide le reputa rilevanti anche nel caso di integrazione di lacuna di legge (can. 19 CIC). Altri infine ricorda che esse possono essere possibili fonti di consuetudine quando i riferimenti alle Allocuzioni da parte della giurisprudenza e l'ampiezza della loro recezione ne concretizzino gli estremi; ma in tal caso non saranno tanto le Allocuzioni ad avere valenza normativa, bensì la consuetudine, sempre che nel caso siano presenti i prescritti requisiti (canoni 23 ss CIC).

A noi pare che, proprio alla luce delle peculiarità della giustizia nella Chiesa, che non è mai giustizia solo formale bensì sostanziale,<sup>24</sup> l'argomento della

<sup>23</sup> Per una eccellente sintesi critica delle varie opinioni e per una serie di approfondimenti sulla complessa tematica rinvio a J. LLOBELL, *Sulla valenza giuridica dei Discorsi del Romano Pontefice al Tribunale Apostolico della Rota Romana*, «Ius Ecclesiae», 2005, 1, p. 547 ss.

<sup>24</sup> Sulle peculiarità canonistiche, in particolare sull'equità e la elasticità sia della norma che dell'ordinamento rinvio a FUMAGALLI CARULLI, *Il governo universale della Chiesa e i diritti della persona*, cit., p. 63 ss. e 77 ss. Tra i molti saggi della dottrina cfr. S. BERLINGÒ, *L'ordinamento*

forma debba cedere il passo all'esame del contenuto sostanziale delle Allocuzioni, nonché alla effettiva volontà manifestata dal Pontefice.<sup>25</sup>

Se le Allocuzioni certamente non si esprimono *per modum legis* (non sono dettagliate in canoni e presentano una promulgazione solo analoga a quelle delle leggi, in quanto pubblicate negli *Acta Apostolicae Sedis*, come molti documenti non giuridici della Santa Sede), il loro contenuto attiene e spesso precisa principi ed interpretazioni della legge formale, che sia la fonte (l'autorità suprema della Chiesa), sia l'uditorio (i Prelati e gli Avvocati della Rota direttamente e indirettamente tutti i giudici ed operatori della giustizia), cui esse sono rivolte, rendono più significativi.<sup>26</sup>

Non è sempre facile individuare i passi dei Discorsi provvisti di valenza giuridica in senso stretto dagli altri, che hanno solo valore pastorale o esortativo. Ma il contesto della argomentazione o le espressioni usate dal Pontefice possono essere indicativi.

Per esempio la affermazione, contenuta nel Discorso alla Rota di Giovanni Paolo II del 2000, che il matrimonio sacramentale rato e consumato non può mai essere sciolto sembra avere valore di interpretazione autentica, senza che vi sia bisogno di ulteriore passaggio formale, avendo lo stesso Pontefice dichiarato che "la non estensione della potestà del Romano Pontefice ai matrimoni sacramentali rati e consumati è insegnata dal magistero della Chiesa come dottrina da tenersi definitivamente, anche se essa non è stata dichiarata in forma solenne mediante un atto definitorio". In altri casi la dichiarazione magisteriale contenuta nella Allocuzione presenta una forza meramente interpretativa di qualche *dubium iuris* presente in dottrina o in giurisprudenza. Nel caso di richiamo espresso al diritto divino, naturale o positivo, su questioni *de fide vel de moribus* il "religioso ossequio" dovuto al magistero non può non valere anche per le Allocuzioni,<sup>27</sup> rientrando esse in quegli insegnamenti proposti in modo non definitivo e pertanto riformabili, di cui tratta il can. 752 CIC. Si tratta di un atteggiamento (*voluntas sinceri obsequii* lo definisce la Congregazione per la Dottrina della Fede) che implica la

*giuridico canonico: peculiarità ed elementi*, in *Giustizia e carità nell'economia della Chiesa. Contributi per una teoria generale del diritto canonico*, Torino 1991, p. 143 ss.; S. GHERRO, *Peculiarità del diritto canonico e scienza del diritto*, «Ius Ecclesiae», 1993, p. 531 ss.; G. LO CASTRO, *Il mistero del diritto. I. Del diritto e della sua conoscenza*, Torino 1997, p. 19 ss.

<sup>25</sup> COMOTTI, *Considerazioni circa il valore giuridico delle Allocuzioni del Pontefice*, cit., p. 8.

<sup>26</sup> Ai criteri indicati nel testo – della fonte e del destinatario – possono certamente essere aggiunti altri criteri, come fa P. BIANCHI, *Cause psichiche e nullità del matrimonio. Le Allocuzioni alla Rota di Giovanni Paolo II: il tema della capacità al matrimonio*, «Quaderni di diritto ecclesiale» 2003, p. 408, che si sofferma su altri tre: il criterio della forma, quello della recezione ed il criterio ecclesiologico.

<sup>27</sup> Cfr. Z. GROCHOLEWSKI, *Il Romano Pontefice come giudice supremo nella Chiesa*, «Ius Ecclesiae» 1995, p. 57 ss.

necessità di utilizzare sempre il Magistero per comprendere il diritto divino, anche se l'utilizzazione potrà condurre a risultati diversi, compreso il motivato dissenso.<sup>28</sup>

In altri casi ancora, l'indicazione contenuta nella Allocuzione potrà essere utile ai fini della integrazione di lacuna di legge.

In ogni caso, stante la natura della Rota di organo giudiziario vicario del Papa, quei passi delle Allocuzioni ai quali è attribuibile valenza normativa, sono da considerarsi provvisti di una forza superiore a quella della stessa giurisprudenza rotale. Si potrebbe mutuare al proposito la categoria dei "principi supremi" elaborata dalla giurisprudenza costituzionale italiana<sup>29</sup> per indicare principi appartenenti all'essenza fondativa dell'ordinamento. Trasferito questo concetto all'ordinamento canonico, i principi normativi fissati nelle Allocuzioni possono essere considerati inderogabili dalla Rota.

Del resto sia nel volume del 1989, che ha raccolto le fonti del Codice vigente (*Codex iuris canonici fontium annotatione et indice analitico-alphabetico aptus*), sia nella più recente Istruzione *Dignitas connubii*, 25 gennaio 2005 (espressamente voluta al fine di chiarire il senso della legge processuale matrimoniale), i brani tratti dalle Allocuzioni sono frequenti e puntuali, come si conviene a fonti che si ritengano così autorevoli da potere essere ritenute il riferimento più affidabile per il legislatore.

Un punto comunque è incontrovertibile: che i Romani Pontefici si sono avvalsi dell'incontro annuale con i Prelati Rotali per illustrare punti dottrinali di grande importanza, e per delineare, come afferma un autorevole canonista,<sup>30</sup> "direttive attuative fondamentali indirizzate a garantire una giurisprudenza ecclesiale fondata sulla verità e sulla giustizia". Soprattutto quando il giudice deve interpretare il diritto divino, la natura stessa della Chiesa gli impone di avvalersi dell'apporto del Magistero.<sup>31</sup>

In questo quadro va inserita la affermazione di Benedetto XVI, che, in continuità con l'ultimo Discorso di Giovanni Paolo II, ravvisa nelle Allocuzioni "una guida immediata per l'operato di tutti i tribunali della Chiesa in quanto insegnano con autorità ciò che è essenziale circa la realtà del matrimonio". Poiché spetta al magistero dichiarare ciò che è essenziale, il primato della dottrina cristiana e la sua inderogabilità da parte degli organi giudiziari tornano dunque ad essere le coordinate dell'intero ragionamento.

È un ragionamento che risponde alla preoccupazione – costante nei Pon-

<sup>28</sup> COMOTTI, *Considerazioni circa il valore giuridico delle Allocuzioni del Pontefice*, cit., p. 15.

<sup>29</sup> Rinvio a O. FUMAGALLI CARULLI, "A Cesare ciò che è di Cesare, a Dio ciò che è di Dio". *Laietà dello Stato e libertà delle Chiese*, Milano 2006, p. 71 ss.

<sup>30</sup> U. NAVARRETE, *Introduzione al volume Le Allocuzioni dei Sommi Pontefici alla Rota Romana (1939-2003)*, a cura di G. ERLEBACH, Città del Vaticano 2004, p. 15.

<sup>31</sup> L. GEROSA, *L'interpretazione della legge nella Chiesa. Principi, paradigmi, prospettive*, Pregassona, 2001, p. 112.

tefici dell'età contemporanea ed attinente non ad un aspetto marginale, ma all'essenza dell'ordinamento della Chiesa – di cadere nella mentalità positivista, separando le leggi e gli indirizzi giurisprudenziali dalla dottrina della Chiesa, come se appartenessero a due sfere distinte, la prima dotata di forza giuridica e la seconda di valore solo esortativo. L'eco di accuse lanciate già nelle Assisi conciliari contro il diritto canonico, ridotto a nocivo “giuridismo” di derivazione positivista, rimane sullo sfondo, quasi una esortazione ad evitare letture normative non conformi o non coerenti con il mistero della Chiesa.

Contro la perniciosa separazione tra leggi e magistero, che, ove vi fosse, sarebbe frutto di una erronea forzatura mirante ad applicare al diritto canonico categorie valide per gli ordinamenti secolari, l'Allocuzione ricorda che ogni giudice ecclesiastico (tanto più, dunque, il Prelato Rotale, magistrato di un Tribunale Apostolico) interpreta rettamente le leggi canoniche solo quando non perde di vista la stretta connessione tra norme e dottrina della Chiesa.

Già Giovanni Paolo II aveva più volte messo in guardia contro il “pericoloso riduzionismo” che si ha quando si pretende di interpretare ed applicare le leggi ecclesiastiche staccandole dal magistero.<sup>32</sup>

Il tema del rapporto tra magistero e diritto è ripreso nell'Allocuzione di Benedetto XVI, che, ricordando espressamente le parole del suo predecessore, non solo afferma che “l'interpretazione autentica della parola di Dio, operata dal magistero della Chiesa ha valore giuridico nella misura in cui riguarda l'ambito del diritto”, ma aggiunge che essa non ha “bisogno di nessun ulteriore passaggio formale per diventare giuridicamente e moralmente vincolante”. Né il rinvio alla singola affermazione magisteriale deve essere considerata necessariamente sufficiente a chiarire un punto controverso, poiché – è detto con parole già di Giovanni Paolo II – “è poi indispensabile cogliere l'insieme degli insegnamenti della Chiesa, collocando organicamente ogni affermazione nell'alveo della tradizione”; espressioni che evocano l'equilibrio tra tradizione ed innovazione, che è un'altra peculiarità canonistica. “In questo modo – si conclude – si potrà rifuggire sia da interpretazioni selettive e distorte, sia da critiche sterili a singoli passi”.

<sup>32</sup> Tra le posizioni meno remote cfr. il *Discorso ai partecipanti alla giornata accademica organizzata dal Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi*, 24 gennaio 2003, dove si stigmatizza la visione secondo la quale “i pronunciamenti dottrinali non avrebbero alcun valore disciplinare, valore che sarebbe da riconoscere soltanto agli atti formalmente legislativi” e si afferma altresì che “alla base di una simile impostazione vi è un'idea di diritto canonico molto impoverita, quasi che esso si identificasse con il solo dettato positivo della norma” (n. 3).

## 4. LINEE DI TENDENZA DEL PONTIFICATO

Tre Allocuzioni alla Rota sono ancora un numero relativamente esiguo per potere da esse intravedere linee strategiche del Pontificato in ordine alla giustizia della Chiesa e nella Chiesa. Ma alcune linee di tendenza possono già essere colte.

La prima e più generale linea di tendenza, emergente in tutte tre le Allocuzioni, è la doverosa conciliazione tra preoccupazione pastorale e spirito delle norme giuridiche. Già in seno alla revisione del previgente *Codex*, voci assai polemiche<sup>33</sup> sull'onda della lotta al così detto "giuridismo" si erano alzate, spesso riflesso inconsapevole dello spirito distruttivo di ogni ordine giuridico (non solo di quello canonico) proprio alla contestazione degli anni settanta dello scorso secolo.<sup>34</sup> Oggi il clima culturale è cambiato e la codificazione del 1983 ha conciliato, per quanto possibile, esigenze del diritto ed esigenze della pastorale, come è facile riscontrare dal confronto con la codificazione del 1917, sia quanto ad impostazione generale sia quanto a specifiche materie. Ma, a prevenire altre ondate distruttive della legittimità del diritto canonico o di qualche suo irrinunciabile pilastro (per il matrimonio: l'indissolubilità), il tema del rapporto tra teologia e diritto, come quello tra pastorale e diritto, nonché della loro continua perfettibilità non possono non essere centrali nei Discorsi pontifici. In questa linea, la prima Allocuzione di Benedetto XVI alla Rota, del 28 gennaio 2006, richiamando in particolare il contributo offerto dall'Istruzione *Dignitas connubii* nel fare chiarezza in ordine alla corretta applicazione nelle cause matrimoniali del giudizio contenzioso ordinario, si sofferma su un interrogativo generale, che di tanto in tanto risorge dentro e fuori della Chiesa: c'è contrapposizione tra l'istituto del processo di nullità matrimoniale ed il genuino senso pastorale? Nel Sinodo dei Vescovi sull'Eucarestia, di poco precedente, l'attenzione alle sentenze ecclesiastiche in materia matrimoniale, stante la possibilità o meno di ricevere la Comunione eucaristica da parte dei fedeli divorziati risposati, aveva portato a contrapporre polemicamente formalità giuridiche e finalità pastorali del processo canonico, quasi fossero realtà inconciliabili. Dietro questa contrapposizione era il ricordo di polemiche, evidentemente non sopite, degli anni novanta dello scorso secolo, come la prospettazione (degli allora Vescovi dell'Oberrhein: Saier, Lehman, Kasper) della possibilità della "nullità di coscienza" (quando i

<sup>33</sup> Per una sempre efficace risposta a queste polemiche, particolarmente delicate nella materia matrimoniale, si veda O. GIACCHI, *Diritto e spiritualità nello Schema di riforma del matrimonio canonico*, «Eph. iur.can.» 1972, ora in *Chiesa e Stato nella esperienza giuridica*, Studi raccolti e commentati da O. FUMAGALLI CARULLI, Milano 1981, I, p. 267 ss.; ID., *Ancora sul rapporto tra la Chiesa e il diritto*, *ibidem*, p. 301 ss.

<sup>34</sup> FUMAGALLI CARULLI, *Il governo universale della Chiesa e i diritti della persona*, cit., p. 9 ss.

coniugi o uno dei due sia convinto della nullità, ma non riesca a provarlo nel foro esterno). Questa proposta era stata respinta dalla Congregazione della Dottrina della Fede,<sup>35</sup> nonché da Giovanni Paolo II nella Allocuzione alla Rota del 1995,<sup>36</sup> con forti argomentazioni condivise da vari moralisti e canonisti.<sup>37</sup> In effetti affidare alla Chiesa una mera presa d'atto della convinzione degli sposi di avere contratto un matrimonio nullo significherebbe disattendere un principio fondamentale: che il matrimonio-sacramento non appartiene al solo bene dei contraenti, ma al bene pubblico della Chiesa e pertanto non può essere ridotto ad una visione meramente privatistica. La risposta data da Benedetto XVI è inequivocabile: non vi è contrasto tra processo e pastorale, poiché l'amore per la verità è punto di convergenza tra ricerca processuale e servizio pastorale alle persone. Essendo la dialettica processuale volta ad accertare la verità, il valore pastorale del processo, in altri termini, non può essere separato dall'amore per la verità. Atteggiamenti compiacenti verso le persone – dice il Pontefice – “possono sembrare pastorali, ma in realtà non rispondono al bene delle persone e della stessa comunità ecclesiale; evitando il confronto con la verità che salva, essi possono addirittura essere controproducenti rispetto all'incontro salvifico di ognuno con Cristo”. E rendere servizio alla verità significa anche ristabilire con tempestività la visione di giustizia; significa pertanto tempi processuali ragionevoli.

Un secondo tema emergente è il tema della verità. Esso è espresso nella seconda Allocuzione, quella del 27 gennaio 2007, sotto il profilo non soltanto della verità del processo canonico, ma della “verità del matrimonio”, pregiudicata oggi dal relativismo e positivismo giuridico. È la crisi di senso del matrimonio, propria ai nostri tempi, ad essere argomento centrale, tanto più che alcune concezioni eterodosse della dottrina e/o della giurisprudenza sono espressione di errori in sede teologica. Considerare il matrimonio una mera formalizzazione sociale dei legami affettivi – secondo un'opinione largamente diffusa, che stravolge il ruolo della volontà degli sposi nella formazione del matrimonio – significa ridurlo a mera “sovrastuttura legale manipolabile a piacimento dalla volontà umana, che – sottolinea il Pontefice, puntando il dito contro una grande ambiguità dei nostri tempi – potrebbe dunque privarlo persino della sua natura eterosessuale”. La preoccupazione dunque non riguarda soltanto l'indissolubilità, riguarda lo stesso modello di matrimonio come unione eterosessuale. La verità del matrimonio sta pre-

<sup>35</sup> Lettera ai Vescovi della Chiesa cattolica circa la recezione della comunione eucaristica da parte dei fedeli divorziati risposati, 14 settembre 1994, in «AAS» 1994, p. 974 ss. Rinvio alle osservazioni di M. F. POMPEDDA, *La Lettera della Congregazione per la Dottrina della Fede circa i fedeli divorziati risposati: problematiche canonistiche*, «Anthropotes. Rivista di studi sulla persona e la famiglia» 1995, p. 65 ss.

<sup>36</sup> Discorso alla Rota Romana, 10 febbraio 1995, n. 9.

<sup>37</sup> Rinvio a J. LLOBELL, *La certezza morale nel processo canonico matrimoniale*, «Dir. Eccl.» 1998, p. 780 s.

cisamente nell'essenza antropologica e giuridica presentata all'umanità sin dalla Sacra Scrittura, dal libro della Genesi (1, 27; 2, 25) al Vangelo di Matteo (19, 4-6). La natura consensualistica del patto matrimoniale non può pertanto significare che i due, una volta espressa la loro volontà, possano a loro piacimento ritirarla. La continuità con il magistero precedente, più volte ribadito dalle Congregazioni Romane, prima tra esse la Congregazione per la Dottrina della Fede,<sup>38</sup> o dai Tribunali Apostolici, non potrebbe essere più chiara. "Ogni matrimonio – afferma il Pontefice – è certamente frutto del libero consenso dell'uomo e della donna, ma la loro libertà traduce in atto la capacità naturale inerente alla loro mascolinità e femminilità. L'unione avviene in virtù del disegno di Dio stesso che li ha creati maschio e femmina e dà loro il potere di unire per sempre quelle dimensioni naturali e complementari delle loro persone". Perciò non può essere condivisa la convinzione, diffusa pure in ambienti ecclesiali, secondo cui il bene pastorale delle persone in situazione matrimoniale irregolare (come i divorziati risposati) esigerebbe una sorta di loro regolarizzazione canonica, indipendentemente dalla validità o nullità del loro matrimonio. A farne le spese – sottolinea Benedetto XVI – sarebbe proprio la 'verità' circa la loro condizione personale. Anche il ruolo della giurisprudenza rotale, oggetto della terza Allocuzione alla Rota, è visto in funzione della verità del matrimonio, avendo la Rota l'arduo compito di "cogliere l'esistenza o meno della realtà matrimoniale, che è intrinsecamente antropologica, teologica e giuridica". Il Pontefice ribadisce così un concetto già sottolineato nell'Allocuzione del 2007, cioè che il diritto non può essere ridotto ad un mero insieme di regole positive, l'opera giurisprudenziale coincidendo con la *prudentia iuris*: "una prudenza che è tutt'altro che arbitrarietà o relativismo, poiché consente di leggere negli eventi la presenza o l'assenza dello specifico rapporto di giustizia che è il matrimonio, con il suo reale spessore umano e salvifico".

Un terzo tema appare nella filigrana dei tre Discorsi e riguarda la giustizia come "servizio alla comunione salvifica". Esso meriterebbe ben più ampie riflessioni di quelle che in questa sede possiamo fare. Basti qui sottolineare il (solo apparente) singolare appello rivolto ai Prelati Uditori nella terza Allocuzione: di vivificare anche con la preghiera l'impegno nell'amministrare la giustizia, grazie ad un sempre più profondo senso ecclesiale della giustizia. È il tema centrale della Chiesa *ad intra*. Esso risponde a più generali istanze di spiritualità interiore e di credibilità esterna di ogni *Christifidelis*, sia esso ecclesiastico o laico, tanto più se appartenga alla gerarchia della Chiesa, che

<sup>38</sup> Rinvio ad esempio a CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Litterae circulares de indissolubilitate matrimonii et de admissione ad Sacramenta fidelium qui in unione irregolari vivunt*, 11 aprile 1973, in CONGREGATIO PRO DOCTRINA FIDEI, *Documenta inde a Concilio Vaticano Secundo espleto edita* (1966-1985), Città del Vaticano 1985, n. 15, p. 48.

Joseph Ratzinger non ha mai esitato a sottolineare, anche a costo di mettere a nudo i mali della Chiesa. Come non ricordare ad esempio le crude espressioni pronunciate da Cardinale durante la meditazione della via Crucis al Colosseo pochi giorni prima dell'elezione a Pontefice? Il tema della giustizia come servizio alla comunione salvifica e della spiritualità e credibilità di chi la amministra non può dunque non stare a cuore al Regnante Romano Pontefice. Perciò è da ritenere e sperare che esso possa essere ripreso nelle future Allocuzioni.

OMBRETTA FUMAGALLI CARULLI